VADEMECUM

Istanza rettifica dati catastali

La redazione delle istanze oggettive e soggettive

A cura della:

Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità immobiliare

Versione 1.0

Marzo 2025

PREMESSA

Il **Vademecum "Istanza rettifica dati catastali"** costituisce uno strumento di supporto per i contribuenti e/o per i tecnici/professionisti incaricati per la predisposizione delle istanze di rettifica dei dati cartografici e censuari del Catasto Terreni (CT) e del Catasto Fabbricati (CF).

Le istanze di rettifica riguardano sia gli oggetti (particelle del CT e immobili del CF) che gli intestatari catastali (i soggetti aventi diritti reali sugli immobili): attraverso l'indicazione di linee guida a carattere **nazionale**, il **Vademecum** ha l'obiettivo di standardizzare la compilazione e trattazione delle istanze di rettifica, favorendo così anche la progressiva automazione dell'intero processo di registrazione degli atti di aggiornamento nella banca dati catastale.

Questa prima versione, che valorizza consolidate esperienze già maturate in ambito locale nonché il continuo confronto con le categorie professionali interessate, sarà oggetto di aggiornamenti e/o integrazioni, per adeguarne i contenuti alle norme, alle disposizioni di prassi e agli sviluppi software che di volta in volta dovessero intervenire, e approfondire ulteriori tematiche e/o casistiche che saranno ritenute di particolare interesse.

Sommario

1. Istanze 5
   1.1. Aspetti generali 5
   1.2. Il servizio "Istanza rettifica dati catastali" 6
   1.3. Organizzazione del Vademecum 8
2. Istanze oggettive 9
   2.1. Istanze di rettifica comuni al Catasto Terreni ed al Catasto Fabbricati 9
      2.1.1. Cancellazione riserva 9
      2.1.2. Inserimento riserva 11
      2.1.3. Immobile di interesse culturale 13
   2.2. Istanze di rettifica Catasto Terreni 15
      2.2.1. Rettifica o variazione identificativo 15
      2.2.2. Rettifica superficie – dati censuari 17
      2.2.3. Registrazione Tipo Mappale 19
      2.2.4. Registrazione Tipo di Frazionamento 21
      2.2.5. Rettifica cartografica (WEGIS) 23
      2.2.6. Errato inserimento dei dati di classamento 25
      2.2.7. Variazione in autotutela AGEA 27
      2.2.8. Richiesta di demolizione di fabbricati mai dichiarati 29
   2.3. Istanze di rettifica Catasto Fabbricati 31
      2.3.1. Attribuzione identificativo o mancata evasione denuncia di variazione o di N.C. 31
      2.3.2. Rettifica o variazione identificativo 33
      2.3.3. Rettifica riferimento al piano 35
      2.3.4. Rettifica toponomastica 36
      2.3.5. Rettifica abbinamento planimetria 38
      2.3.6. Acquisizione immagine planimetria 40
      2.3.7. Rettifica superficie DPR 138/98 42
      2.3.8. Errato inserimento dati di classamento 44
      2.3.9. Rettifica errata consistenza 46
      2.3.10. Richiesta ruralità 48
      2.3.11. Cancellazione ruralità 50
3. Istanze soggettive 51
   3.1. Registrazione domanda di voltura 51
   3.2. Rettifica intestazione - Rettifica quote (Accorpamento delle quote di possesso) 53
   3.3. Rettifica intestazione - Inserimento del coniuge in regime di comunione 55
   3.4. Rettifica intestazione - Rettifica oneri o altro titolo non codificato 57

3.5. Rettifica intestazione - Rettifica denominazioni societarie 59
3.6. Rettifica intestazione - Inserimento concessionari proprietà demaniali 61
3.7. Rettifica intestazione - Rettifica intestazione per immobile in categoria F/6 63
3.8. Rettifica intestazione: Rettifica intestazione immobile derivata da un Docfa 65
3.9. Rettifica codice fiscale 67
3.10. Rettifica quote di possesso 69
3.11. Rettifica ditta allo stadio precedente 71
ALLEGATO 73
1. I CONTENUTI DEL SISTEMA INFORMATIVO CATASTALE 74
1.1. Archivio cartografico 74
1.2. Archivio censuario del Catasto Terreni 75
1.3. Archivio censuario del Catasto Fabbricati 75
1.4. Archivio delle planimetrie degli immobili urbani 76
2. IL CATASTO FONDIARIO – SISTEMA TAVOLARE 77
2.1. Comuni in cui è in vigore il Catasto Fondiario 77
2.2. Sezioni censuarie e identificativi 78
2.3. Foglio catastale e denominazione delle particelle in ambito tavolare 82
2.4. Qualità censuaria particelle al catasto terreni 83
2.5. Aggiornamento Terreni - Foglio di Notifica 83
2.6. Intestazioni catastali in ambito tavolare - Decreto Tavolare 84
2.7. Il diritto di superficie nel sistema tavolare 84
2.8. Piano di condominio e catasto fabbricati 85
3. I SERVIZI CATASTALI 87
3.1. Le visure catastali 87
3.2. Dati non informatizzati e dunque disponibili solo su supporto cartaceo 89
3.3. Servizi di consultazione libera della cartografia catastale 89
4. ELENCO QUALITÀ DI COLTURA CT 91
5. CATEGORIE CATASTALI IMMOBILI URBANI 94
6. TABELLA DEI DIRITTI REALI ISCRIVIBILI IN CATASTO. 97

1. Istanze

1.1. Aspetti generali

Le istanze di rettifica sono necessarie per la correzione dei dati catastali di immobili che presentano errori nelle banche dati censuarie e geometriche.

L'istanza di rettifica dei dati catastali si suddivide in due fattispecie in relazione alla natura dell'errore da rettificare:

1) istanza **oggettiva**, quando interessa la descrizione, la rappresentazione e il classamento (ovvero l'attribuzione del reddito - agrario e dominicale - per il Catasto Terreni e la rendita catastale per il Catasto Fabbricati) degli oggetti (particelle e unità immobiliari);
2) istanza **soggettiva**, quando interessa le informazioni relative ai soggetti intestatari e/o loro diritti e quote sugli immobili.

Attraverso l'istanza è possibile richiedere, in particolare:

- la rettifica delle informazioni che sono già registrate nelle banche dati catastali in maniera non corretta;
- la registrazione degli atti di aggiornamento del catasto che, seppur presentati in formato cartaceo prima della gestione informatizzata dell'aggiornamento catastale, non trovano riscontro nelle banche dati (es. tipi mappali, tipi di frazionamento, domande di volture, planimetrie catastali, ecc...).

Oltre alle fattispecie appena elencate, è consentito anche presentare le seguenti istanze:

- istanze di ruralità (richiesta di iscrizione della sussistenza del requisito di ruralità negli atti del catasto, quando non è prevista la presentazione di un atto di aggiornamento del Catasto Fabbricati con dichiarazione Docfa);
- comunicazione perdita della ruralità, quando sono venuti meno i requisiti di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557);
- inserimento/cancellazione delle riserve, nei casi previsti dalla vigente normativa;
- inserimento dell'annotazione di interesse culturale relativa ad uno o più immobili (unità immobiliare urbana o particella).

L' istanza di rettifica dei dati catastali può essere presentata tramite apposito servizio disponibile in Area riservata del sito internet dell'Agenzia dai seguenti soggetti:

- il titolare del diritto reale sugli immobili; in tal caso è necessario inviare il documento informatico contenente l'istanza di rettifica dei dati catastali firmato digitalmente o, in alternativa, una copia per immagine dell'istanza di rettifica dei dati catastali, sottoscritta dall'interessato con firma autografa e corredata della copia di un documento di identità in corso di validità;
- il soggetto che l'interessato ha delegato alla trasmissione dell'istanza di rettifica dei dati catastali; in tal caso il delegato, trasmette l'istanza, sottoscritta dal soggetto interessato, secondo le modalità indicate al punto precedente, unitamente al documento informatico contenente la delega alla trasmissione, sottoscritto digitalmente dal delegante o, in alternativa, unitamente alla copia per immagine della delega cartacea, sottoscritta con firma autografa e corredata della copia di un documento di identità in corso di validità dello stesso delegante.

1.2. Il servizio "Istanza rettifica dati catastali"

Il servizio per la compilazione e la presentazione dell'istanza di rettifica dei dati catastali *online* ha quale obiettivo primario quello di creare un canale di soluzione dei problemi via *web* di semplice utilizzo, rivolto ai cittadini e ai professionisti, e di gestire con efficacia e tempestività le segnalazioni di errori presenti nelle banche dati catastali, al fine del miglioramento della loro qualità (i contenuti del sistema informativo catastale e i servizi di consultazione sono descritti nell'allegato 1).

L'applicativo è realizzato con architettura di tipo "*web-form*" rendendo disponibile la compilazione di maschere guidate direttamente in ambiente *web*. Tale tipologia di architettura non prevede la necessità di dovere scaricare e installare sulla propria postazione di lavoro software forniti dall'Agenzia delle Entrate; sarà quindi sufficiente collegarsi all'area autenticata del sito internet dell'Agenzia per accedere al servizio, tramite una delle seguenti modalità di autenticazione:

- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- CIE (Carta di Identità Elettronica);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- credenziali Entratel/Fisconline fornite dall'Agenzia delle Entrate previo accreditamento (riservato a professionisti ed imprese).

Le funzionalità della procedura "Istanza rettifica dati catastali", utili per la compilazione e la trasmissione delle istanze, sono descritte nella "GUIDA" pubblicata nella pagina iniziale del servizio.

In particolare, l'applicazione consente agli utenti di:

- trasmettere le istanze di rettifica dei dati catastali agli Uffici Provinciali-Territorio dell'Agenzia;
- ottenere la ricevuta di trasmissione e protocollazione della richiesta;
- ottenere le varie ricevute (accettazione, sospensione, accoglimento, rifiuto) in formato ".pdf";
- trasmettere documentazione integrativa in caso di specifica richiesta dell'Agenzia;
- visualizzare l'elenco delle istanze inviate e l'elenco delle ricevute ottenute;
- effettuare il pagamento con PagoPA, ove previsto, prima di inviare l'istanza.

Restano comunque ferme le restanti modalità di presentazione delle istanze di rettifica dei dati catastali, attraverso l'utilizzo del Modello 9T – Modello Unico Istanza (MUI), corredato della prevista documentazione, che può essere presentato presso lo sportello dell'Ufficio Provinciale-Territorio della Direzione Provinciale competente per territorio, o inoltrato attraverso posta ordinaria, posta elettronica (e-mail) e posta elettronica certificata (PEC).

1.3. Organizzazione del Vademecum

Il presente documento è strutturato in una serie di schede, ognuna rappresentativa di una specifica tipologia di istanza. Le informazioni contenute nelle stesse schede (cfr. figura sottostante) hanno lo scopo di aiutare l'utente a:

- scegliere la corretta tipologia di istanza, tra quelle indicate nella procedura "Istanza rettifica dati catastali";
- compilare in modo corretto e completo l'istanza telematica.

La scheda, compilata principalmente per l'utilizzo della procedura *online* "Istanza rettifica dati catastali", può essere comunque utilizzata quale valido supporto per tutte le alternative modalità di presentazione delle istanze.

Scheda tipo

- Tipologia di istanza

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	Descrizione sintetica del problema che è possibile risolvere con la tipologia di istanza
ECCEZIONI	Particolari casistiche che non consentono la lavorazione dell'istanza
DATI OBBLIGATORI	Informazioni necessarie per l'accettazione dell'istanza
DOCUMENTI OBBLIGATORI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Documenti indispensabili per l'accettazione dell'istanza
EVENTUALE DOCUMENTAZIONE UTILE PER LA TRATTAZIONE DELL'ISTANZA	Documenti che possono essere di supporto agli operatori degli uffici provinciali-territorio per la lavorazione dell'istanza
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	Descrizione delle variazioni apportate nelle banche dati
DATA DI EFFICACIA	Data di efficacia delle variazioni apportate nelle banche dati
PAGAMENTI DOVUTI	Pagamento del diritto di bollo quando dovuto
RIFERIMENTI NORMATIVI	Principali norme relative alla tipologia di variazione richiesta
DOCUMENTI DI PRASSI	Principali documenti di prassi relativi alla tipologia di variazione richiesta
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	Eventuali informazioni su variazioni richieste nei territori dove vige il libro fondiario
LIBRO DI ARCHIVIAZIONE (particolarità dove è vigente il Libro di archiviazione)	Eventuali informazioni su variazioni richieste nei territori dove vige il libro di archiviazione. Tali informazioni sono presenti solo sulla scheda 2.1.3.

2. Istanze oggettive

2.1. Istanze di rettifica comuni al Catasto Terreni ed al Catasto Fabbricati

2.1.1. Cancellazione riserva

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	L'istanza di cancellazione di riserva[1], relativa ad una o più particelle terreni o relativa ad una o più unità immobiliari urbane, è presentata dall'intestatario quando sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato l'inserimento, ovvero perché è trascorso un ventennio dall'atto che ha dato origine all'annotazione.
ECCEZIONI	Non è possibile effettuare la cancellazione in assenza della documentazione che dimostri l'estinzione dei motivi di inserimento. Tale documentazione non è necessaria quando siano decorsi venti anni dalla data dell'atto che diede origine alla annotazione di riserva. Nel caso di successione tale data decorre dalla data di registrazione della denuncia di successione.
DATI OBBLIGATORI	Dati censuari dell'immobile, annotazione di riserva per cui si chiede la cancellazione. Tali informazioni possono essere verificate consultando una visura aggiornata recuperabile in area riservata del sito dell'Agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale. Copia dell'atto idoneo a dimostrare l'estinzione di motivi per cui era stata inserita la riserva quando non siano decorsi venti anni dalla data dell'atto che diede origine alla annotazione di riserva.
DOCUMENTI FACOLTATIVI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Atto che ha dato origine all'annotazione di riserva.

[1] Tipologie di riserve: RIS 1: inesistenza di atti legali giustificanti uno o più passaggi intermedi; RIS 2: errati riferimenti catastali nel documento traslativo che dà luogo a voltura; RIS 3: errate generalità nel documento traslativo che dà luogo a voltura; RIS 4: cointestazione provocata dalla mancata presentazione del tipo di frazionamento; RIS 5: mancata concordanza della superficie dichiarata nel documento traslativo con quella risultante in catasto per dichiarazione di inidoneità del tipo e conseguente rettifica eseguita dall'ufficio; RIS 6: per accertamento d'ufficio o in base allo stato di fatto, non ancora convalidato da atto legale, di opere di pubblico interesse portanti intestazione.

ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	Cancellazione delle annotazioni di riserva negli atti catastali relative agli immobili interessati.
DATA DI EFFICACIA	La variazione richiesta viene inserita con la data di efficacia della istanza acquisita a protocollo.
PAGAMENTI DOVUTI	Per la cancellazione è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo pari a 16,00€ ai sensi del paragrafo 16 del decreto ministeriale 5 novembre 1969.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Art. 3, 6 e 12, della Legge 1° ottobre 1969 n.679 e paragrafo 16 del decreto ministeriale 5 novembre 1969. Art. 4, 8 e 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.
DOCUMENTI DI PRASSI	
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	Con riferimento alla presenza di decreto tavolare di conferma o di rigetto la lavorazione non è pertinente in ambito tavolare, vi possono essere particolari casi residuali.

2.1.2. Inserimento riserva

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	L'istanza di inserimento di riserva[2], relativa ad una o più particelle terreni o relativa ad una o più unità immobiliari urbane, è finalizzata a richiedere all'ufficio l'inserimento di una specifica annotazione con lo scopo di rendere conoscibile che la classificazione, la superficie o l'intestazione catastale dell'immobile, risultante negli atti catastali, non sono conformi a quanto contenuto nei relativi atti legali. Avviene ordinariamente su iniziativa dell'ufficio.
ECCEZIONI	Non è possibile effettuare l'inserimento di una annotazione di riserva se non sono stati registrati in banca dati atti che ne giustifichino l'inserimento.
DATI OBBLIGATORI	Dati censuari dell'immobile, annotazione di riserva di cui si chiede l'inserimento, dati dell'atto che dà origine alla annotazione. Tali informazioni possono essere verificate consultando una visura aggiornata recuperabile in area riservata del sito dell'Agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.
DOCUMENTI FACOLTATIVI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Atto registrato nelle banche dati catastali che dà origine alla annotazione. - GT Tavolare
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	Inserimento di una annotazione di riserva negli atti catastali relativi agli immobili interessati.
DATA DI EFFICACIA	La variazione richiesta viene inserita con la data di efficacia dell'atto che ha determinato l'inserimento della riserva.
PAGAMENTI DOVUTI	Non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo.

[2] Cfr. scheda 2.1.1.

RIFERIMENTI NORMATIVI	Art. 3, 6 e 12, della Legge 1° ottobre 1969 n.679 e paragrafo 14 e 15 del decreto ministeriale 5 novembre 1969; Art. 4, 8 e 9, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.
DOCUMENTI DI PRASSI	
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	Con riferimento alla presenza di decreto tavolare di conferma o di rigetto non è ordinariamente previsto l'inserimento di riserva (con particolare riferimento alle Riserva 1, Riserva 3 e Riserva 4). Casi di riserva 2 sono presenti nella banca dati catastale con riferimento ad atti datati in ogni caso confermati da decreto tavolare.

2.1.3. Immobile di interesse culturale

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	L'annotazione di interesse culturale relativa ad uno o più immobili (unità immobiliari urbane o particelle) viene inserita nella banca dati censuaria in forza di un provvedimento che ne definisce la verifica o la dichiarazione di interesse culturale. Tale provvedimento deve essere preventivamente trascritto presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare competente per territorio.
ECCEZIONI	L'annotazione dell'interesse culturale non può essere associata ad immobili censiti in catasto senza attribuzione di rendita (Enti Urbani, del catasto terreni, immobili in categorie fittizie e beni comuni non censibili del catasto fabbricati).
DATI OBBLIGATORI	Dati censuari dell'immobile. Tali informazioni possono essere verificate consultando una visura aggiornata recuperabile in area riservata del sito dell'Agenzia. Data della nota di trascrizione e Numero di Registro generale.
DOCUMENTI NECESSARI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.
DOCUMENTI FACOLTATIVI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Copia del provvedimento, debitamente trascritto, di verifica o di dichiarazione interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico.
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	Inserimento dell'annotazione "*Immobile riconosciuto di interesse culturale, ai sensi del Dlgs n.42 del 2004 - Nota di trascrizione del xx/xx/xxxx, Reg. gen. n xxxx*"
DATA DI EFFICACIA	La variazione richiesta viene inserita con la data di efficacia coincidente con la data di trascrizione del vincolo.
PAGAMENTI DOVUTI	Trattandosi di un annotamento catastale è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo pari a 16,00€.

RIFERIMENTI NORMATIVI	artt. 41 – 44 del Regio Decreto 8 dicembre 1938 n.2153; Decreto-legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; Decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
DOCUMENTI DI PRASSI	Circolare n. 5 del 9 ottobre 2012, della Direzione centrale catasto e cartografia dell'Agenzia del territorio.
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	Nei territori dove vige il regime tavolare, la pubblicità immobiliare è data con il decreto di intavolazione, di conseguenza l'annotazione riporterà i riferimenti al decreto, in particolare al Giornal Numero (GN) o Giornal Tavolare (GT) e all'anno del decreto, con annotazione: "*Immobile riconosciuto di interesse culturale, ai sensi del Dlgs n.42 del 2004 – Decreto di intavolazione, G.N. n "xxxx/xxxx"*, numero/anno.
LIBRO DI ARCHIVIAZIONE (particolarità dove è vigente il Libro di archiviazione)	Ove vige il sistema dell'archiviazione, la pubblicità immobiliare avviene con l'archiviazione, di conseguenza l'annotazione riporterà i riferimenti al decreto di archiviazione. La annotazione sarà, quindi: "*Immobile riconosciuto di interesse culturale, ai sensi del Dlgs n.42 del 2004 – Decreto di archiviazione del xx/xx/xxxx, n xxxx*".

2.2. Istanze di rettifica Catasto Terreni

2.2.1. Rettifica o variazione identificativo

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	L'istanza di rettifica o variazione identificativo relativa ad una o più particelle intestate al medesimo soggetto aggiorna la banca dati censuaria con l'attribuzione dell'identificativo corretto (nel caso in cui nelle banche dati censuarie siano presenti dati identificativi erroneamente attribuiti dall'Ufficio in fase di meccanizzazione dei dati catastali e/o di registrazione di un atto di aggiornamento).
ECCEZIONI	
DATI OBBLIGATORI	Dati censuari corretti dell'immobile, protocollo e data dell'atto di aggiornamento.
DOCUMENTI NECESSARI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.
DOCUMENTI FACOLTATIVI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Copia dell'atto di aggiornamento che giustifichi la richiesta di rettifica. Relazione tecnica.
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	Attribuzione negli archivi informatici dei dati identificativi corretti.
DATA DI EFFICACIA	La variazione viene inserita con la data di efficacia del protocollo dell'istanza di rettifica se si tratta di un errore in fase di meccanizzazione o con la data di approvazione dell'atto di riferimento nel caso di rettifica di tipi di frazionamento o tipi mappali registrati in maniera errata.

PAGAMENTI DOVUTI	Non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Regio Decreto dell'8 dicembre 1938, n.2153; D.M. 1° marzo 1949, Istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto – paragrafo 118.
DOCUMENTI DI PRASSI	
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	Nel caso in cui nelle banche dati censuarie siano presenti dati identificativi non in concordanza attribuiti dall'Ufficio (situazione estremamente rara per il necessario allineamento delle due banche dati), l'attribuzione dell'identificativo corretto deve avvenire in concordanza con le iscrizioni tavolari. A seguito di istanza l'ufficio provvede a inoltrare il relativo Foglio di Notifica al Tavolare.

2.2.2. Rettifica superficie – dati censuari

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	La correzione del dato relativo alla superficie relativa ad uno o più immobili (particelle) intestati al medesimo soggetto viene inserita nella banca dati censuaria per correggere un errore commesso dall'ufficio in sede di inserimento del valore della superficie.
ECCEZIONI	La correzione non può essere effettuata nel caso di valore della superficie inserito in banca dati sulla base dell'atto di aggiornamento presentato dal soggetto titolare del diritto reale.
DATI OBBLIGATORI	Dati censuari dell'immobile, superficie, protocollo e data dell'atto di aggiornamento.
DOCUMENTI NECESSARI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.
DOCUMENTI FACOLTATIVI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Copia dell'atto di aggiornamento.
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	Variazione della superficie e di conseguenza del reddito agrario e del reddito dominicale.
DATA DI EFFICACIA	La variazione viene inserita con la data di efficacia del protocollo dell'istanza di rettifica, se si tratta di un errore in fase di meccanizzazione o con la data di approvazione dell'atto di riferimento, nel caso di rettifica di tipi di frazionamento o tipi mappali registrati in maniera errata
PAGAMENTI DOVUTI	Non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Regio Decreto del 8 dicembre 1938, n.2153; D.M. 1° marzo 1949, Istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto – paragrafo 118.
DOCUMENTI DI PRASSI	

TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	

2.2.3. Registrazione Tipo Mappale

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	Il tipo mappale è l'atto del catasto attraverso cui si aggiorna la mappa catastale a seguito del cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione. Nel caso di specie l'atto di aggiornamento presentato e approvato dall'Ufficio non è stato registrato nelle banche dati informatiche.
ECCEZIONI	Presenza di atto di aggiornamento del Catasto Terreni presentato successivamente a quello della richiesta. In tal caso, si registrano le sole informazioni censuarie. Per atto di aggiornamento registrato parzialmente nel solo archivio censuario: utilizzare la causale "Rettifica cartografica – WEGIS" (scheda 2.2.5). Per atto di aggiornamento registrato parzialmente nel solo archivio cartografico: utilizzare la causale "Rettifica superficie - dati censuari" (scheda 2.2.2).
DATI OBBLIGATORI	Estremi dell'atto di aggiornamento da registrare nelle banche dati.
DOCUMENTI NECESSARI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.
DOCUMENTI FACOLTATIVI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Copia dell'atto di aggiornamento o della ricevuta di presentazione.
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	In caso di avvenuta approvazione dell'atto di aggiornamento da parte dell'Ufficio, aggiornamento delle banche dati cartografica e censuaria.
DATA DI EFFICACIA	La variazione richiesta viene inserita con la data di efficacia del numero del protocollo di approvazione dell'atto di aggiornamento.
PAGAMENTI DOVUTI	Non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo.

RIFERIMENTI NORMATIVI	Art. 8 Legge 1° ottobre 1969, n. 679.
DOCUMENTI DI PRASSI	Circolare n. 3 del 16 ottobre 2009, della Direzione centrale Catasto e cartografia dell'Agenzia del territorio.
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	L'Ufficio presenta il Foglio di Notifica relativa alla variazione (TM) indicata nell'istanza.

2.2.4. Registrazione Tipo di Frazionamento

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	Il tipo di frazionamento è l'atto del catasto che individua, attraverso le misure assunte sul terreno, la porzione di territorio (porzione di particella) sulla quale si intendono trasferire dei diritti. Nel caso di specie, l'atto di aggiornamento presentato e approvato dall'Ufficio non è stato registrato nelle banche dati informatiche.
ECCEZIONI	Presenza di atto di aggiornamento del Catasto Terreni presentato successivamente a quello della richiesta. In tal caso, si registrano le sole informazioni censuarie. Per atto di aggiornamento registrato parzialmente nel solo archivio censuario: utilizzare la causale "Rettifica cartografica – WEGIS" (scheda 2.2.5). Per atto di aggiornamento registrato parzialmente nel solo archivio cartografico: utilizzare la causale "Rettifica superficie - dati censuari" (scheda 2.2.2).
DATI OBBLIGATORI	Estremi dell'atto di aggiornamento da registrare nelle banche dati.
DOCUMENTI NECESSARI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.
DOCUMENTI FACOLTATIVI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Copia dell'atto di aggiornamento o della ricevuta di presentazione.
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	In caso di avvenuta approvazione dell'atto di aggiornamento da parte dell'Ufficio aggiornamento delle banche dati cartografica e censuaria.
DATA DI EFFICACIA	La variazione richiesta viene inserita con la data di efficacia del numero del protocollo di approvazione dell'atto di aggiornamento.
PAGAMENTI DOVUTI	Non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Decreto del Presidente della repubblica del 26 ottobre 1972, n. 650 - art. 5.

DOCUMENTI DI PRASSI	Circolare n. 3 del 16 ottobre 2009, della Direzione centrale Catasto e cartografia dell'Agenzia del territorio.
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	Dal 2007 per tutti gli atti PREGEO è prevista la produzione del Foglio di Notifica per la concordanza catasto-tavolare; l'istanza può riferirsi anche all'eccezione di mancata trasmissione del Foglio di Notifica. Per gli atti ante 2007 venivano presentate le copie per il Tavolare rimanendo in attesa del relativo Decreto allegato al piano; l'istanza può riferirsi anche a situazioni per le quali non è stata redatta la domanda tavolare e il relativo decreto.

2.2.5. Rettifica cartografica (WEGIS)

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	L'istanza di specie deve essere presentata nei casi in cui la/e particella/e e/o il fabbricato/i di interesse è rappresentato nella cartografia catastale non correttamente rispetto alla rappresentazione nella mappa catastale cartacea e/o alla rappresentazione allegata ad atti di aggiornamento. Deve essere utilizzata anche qualora sia errato in cartografia il solo identificativo della particella.
ECCEZIONI	L'immobile (particella) oggetto della rettifica è stato registrato in cartografia a seguito della presentazione di un atto di aggiornamento predisposto in maniera errata dal dichiarante. In tal caso, deve essere presentato un nuovo atto di aggiornamento che rappresenti correttamente lo stato reale dei luoghi.
DATI OBBLIGATORI	Identificativo catastale dell'immobile/particella da rettificare. Data e protocollo degli atti catastali comprovanti l'errata rappresentazione cartografica o copia degli atti stessi.
DOCUMENTI NECESSARI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale
DOCUMENTI FACOLTATIVI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	In caso di riscontro positivo da parte dell'Ufficio dell'errore segnalato, aggiornamento delle banche dati cartografica e censuaria. Se necessario sarà apposta apposita annotazione di stadio (es: *variato per inserimento del tipo mappale prot. xxxx del yyyyy*) (es: *variato con la particella xxx del foglio yyy*).
DATA DI EFFICACIA	La variazione richiesta viene inserita con la data di efficacia del numero del protocollo dell'istanza, se si tratta di errore in fase di meccanizzazione o con la data di approvazione dell'atto di

	aggiornamento, se l'errore deriva da una sua errata registrazione da parte dell'Ufficio.
PAGAMENTI DOVUTI	Non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Decreto del Presidente della repubblica del 26 ottobre 1972, n. 650 - art. 5
DOCUMENTI DI PRASSI	Lettera Circolare n. 4A/803 del 21 febbraio 1992, della Direzione Generale del Catasto.
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	Qualora l'istanza comporti un disallineamento con quanto presente nelle risultanze tavolari, l'Ufficio è tenuto a produrre il Foglio di Notifica relativo alla variazione cartografica.

2.2.6. Errato inserimento dei dati di classamento

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	I dati di classamento (qualità, classe, reddito agrario e reddito dominicale) relativi ad una o più particelle intestate al medesimo soggetto possono essere corretti esclusivamente a seguito di un errore commesso dall'ufficio in sede di inserimento del valore del classamento, in particolare della qualità di coltura, delle eventuali deduzioni o della superficie.
ECCEZIONI	La correzione non può essere effettuata nel caso di classamento inserito in banca dati sulla base della dichiarazione o dell'atto di aggiornamento presentato dal soggetto titolare del diritto reale. Inoltre, il classamento non può essere rettificato nel caso in cui sia stato inserito in atti a seguito di dichiarazione AGEA[3] (in tal caso sarà possibile presentare un'istanza Autotutela AGEA – cfr. scheda n. 2.2.7).
DATI OBBLIGATORI	Dati censuari dell'immobile, qualità di coltura, superficie. Data e protocollo degli atti di aggiornamento o del modello di dichiarazione di variazione di coltura (13T – mod. 26) o copia degli atti stessi.
DOCUMENTI NECESSARI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.
DOCUMENTI FACOLTATIVI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	Variazione della coltura e di conseguenza del reddito agrario e del reddito dominicale.
DATA DI EFFICACIA	La variazione richiesta viene inserita con la data di validità del protocollo assegnato all'atto di aggiornamento.

[3] Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

PAGAMENTI DOVUTI	Non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Regio Decreto del 8 dicembre 1938 n.2153; D.M. 1° marzo 1949 Istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto – TITOLO II CAPO I paragrafo 118.
DOCUMENTI DI PRASSI	Nessuno.
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	Nei territori dove vige il regime tavolare, le qualità di coltura sono quelle previste per il catasto fondiario (ad esempio seminativi, prati, orti, pascoli, alpi, boschi, ecc.).

2.2.7. Variazione in autotutela AGEA

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	I dati di classamento relativa ad una o più particelle intestate al medesimo soggetto possono essere corretti esclusivamente a seguito di un errore commesso in sede di comunicazione da parte dell'organismo pagatore (ad esempio AGEA).
ECCEZIONI	La correzione non può essere effettuata nel caso di dati di classamento coerenti con la dichiarazione presentata all'organismo pagatore o per variazione della qualità di coltura presente sul terreno e intervenuta successivamente alla dichiarazione effettuata all'organismo pagatore.
DATI OBBLIGATORI	Dati censuari dell'immobile, qualità di coltura corretta, dati dichiarati all'organismo pagatore. Tali informazioni possono essere verificate consultando una visura aggiornata recuperabile in area riservata del sito dell'Agenzia. Copia della domanda di contributo ad AGEA.
DOCUMENTI NECESSARI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.
DOCUMENTI FACOLTATIVI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Relazione sullo stato dei luoghi.
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	Variazione del reddito agrario e del reddito dominicale.
DATA DI EFFICACIA	La variazione viene inserita con la data di validità indicata in fase di accertamento, erroneamente registrato.
PAGAMENTI DOVUTI	Non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Regio Decreto del 8 dicembre 1938 n.2153, Art. 2, co. 33 del Decreto-legislativo del 3 ottobre 2006, n. 262.

DOCUMENTI DI PRASSI	
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	Nei territori dove vige il regime tavolare, le qualità di coltura sono quelle previste per il catasto fondiario (ad esempio seminativi, prati, orti, pascoli, alpi, boschi, ecc.).

2.2.8. Richiesta di demolizione di fabbricati mai dichiarati

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	L'istanza di demolizione concernente fabbricati accertati dall'ufficio con rendita presunta, attribuita ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2010, e successivamente demoliti, relativa ad una o più particelle terreni, è finalizzata a richiedere all'Ufficio la cancellazione del simbolo grafico "<>" introdotto in mappa con l'attribuzione della rendita presunta. Con l'istanza può essere anche avanzata la richiesta di attribuzione della corretta qualità di coltura/destinazione, se la coltura effettivamente praticata non è variata rispetto a quella iscritta negli atti precedentemente all'apposizione della qualità "FUA - Fabbricato Urbano da Accertare".
ECCEZIONI	
DATI OBBLIGATORI	Dati identificativi dell'immobile. Tali informazioni possono essere verificate consultando una visura aggiornata recuperabile in area riservata del sito dell'Agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale. Autocertificazione relativa all' avvenuta demolizione, resa ai sensi dell'art. 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, o altro idoneo atto.
DOCUMENTI FACOLTATIVI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Relazione tecnica.
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	Eliminazione dalla cartografia del simbolo grafico che indica la presenza di fabbricato mai dichiarato; apposizione in banca dati dell'annotazione "*Particella interessata da immobile urbano oggetto di attribuzione di rendita presunta e successivamente demolito come richiesto dalla parte con istanza del xx/xx/xxxx, acquisita al prot. n. xxxxx*"; eventuale modifica della qualità di coltura/destinazione della particella.

DATA DI EFFICACIA	La variazione richiesta viene inserita con validità coincidente con la data di demolizione.
PAGAMENTI DOVUTI	È dovuto il pagamento dell'imposta di bollo pari a 16,00 €.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Regio Decreto 8 dicembre 1938 n.2153. Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
DOCUMENTI DI PRASSI	
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	Nei territori dove vige il regime tavolare, le qualità di coltura sono quelle previste per il catasto fondiario (ad esempio seminativi, prati, orti, pascoli, alpi, boschi, ecc.).

2.3. Istanze di rettifica Catasto Fabbricati

2.3.1. Attribuzione identificativo o mancata evasione denuncia di variazione o di N.C.

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	L'istanza di attribuzione di identificativo o mancata evasione denuncia di variazione o di nuova costruzione relativa ad una o più unità immobiliari urbane intestate al medesimo soggetto aggiorna la banca dati censuaria, e consente: - l'attribuzione dell'identificativo definitivo, che può avvenire nel caso in cui nelle banche dati censuarie siano presenti i relativi identificativi provvisori (ad esempio numero di protocollo e anno); - nel caso di mancata evasione di denuncia di variazione o di nuova costruzione, per variare o inserire rispettivamente i dati censuari, nel solo caso in cui le relative denunce risultino presentate e non trattate negli atti catastali. L'ufficio, in tal caso, definisce anche il classamento delle unità immobiliari interessate.
ECCEZIONI	La correzione non può essere effettuata quando gli elementi contenuti nelle dichiarazioni sono del tutto insufficienti per determinare il relativo classamento o risultano errati (identificativi errati, assenza della legittimazione a sottoscrivere l'atto di aggiornamento, planimetria assente, ecc.).
DATI OBBLIGATORI	Dati censuari dell'immobile, protocollo e data della dichiarazione di variazione o di nuova costruzione. I dati censuari relativi allo stadio precedente (nel caso di nuove costruzioni al catasto terreni) ed i dati censuari relativi ad un identificativo provvisorio possono essere verificati consultando una visura aggiornata recuperabile in area riservata del sito dell'Agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.

DOCUMENTI FACOLTATIVI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato))	Copia dell'atto di aggiornamento che giustifichi la richiesta di rettifica (dichiarazione di nuova costruzione o di variazione). Relazione tecnica.
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	Attribuzione dell'identificativo definitivo in caso di identificativo provvisorio. Inserimento del classamento in caso di denuncia di variazione. Inserimento dell'identificativo completo dei dati censuari, della titolarità a catasto fabbricati e del relativo classamento in caso di denuncia di nuova costruzione.
DATA DI EFFICACIA	La variazione viene inserita con la data di efficacia del protocollo dell'atto di aggiornamento presentato, variazioni o nuove costruzioni.
PAGAMENTI DOVUTI	Non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Regolamento 1° dicembre 1949 n. 1142; Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 art. 20 e 28; Decreto Min. Finanze 19 aprile 1994, n. 701; Legge 27 luglio 2000, n. 212.
DOCUMENTI DI PRASSI	
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	Nei territori dove vige il regime tavolare, qualora sia presente la divisione di un condominio in singoli enti con il deposito agli Uffici tavolari di un "piano di condominio", va verificata l'eventuale concordanza con il relativo piano di condominio.

2.3.2. Rettifica o variazione identificativo

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	L'istanza di rettifica o variazione identificativo relativa ad una o più unità immobiliari urbane intestate al medesimo soggetto aggiorna la banca dati censuaria con attribuzione dell'identificativo corretto, nel caso in cui nelle banche dati censuarie siano presenti dati identificativi erroneamente attribuiti dall'Ufficio in fase di meccanizzazione dei dati catastali o di registrazione di un atto di aggiornamento, e nei casi di disallineamento tra gli identificativi di una particella censita al catasto terreni e quelli del corrispondente immobile censito al catasto fabbricati.
ECCEZIONI	
DATI OBBLIGATORI	Dati censuari corretti dell'immobile, protocollo e data della dichiarazione di variazione o di nuova costruzione.
DOCUMENTI NECESSARI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.
DOCUMENTI FACOLTATIVI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Copia dell'atto di aggiornamento che giustifichi la richiesta di rettifica (dichiarazione di nuova costruzione o di variazione). Relazione tecnica.
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	Attribuzione dei dati identificativi corretti.
DATA DI EFFICACIA	La variazione richiesta viene inserita con la data di efficacia del numero del protocollo dell'istanza, se si tratta di errore in fase di meccanizzazione o con la data di approvazione dell'atto di aggiornamento, se l'errore deriva da una sua errata registrazione da parte dell'Ufficio.
PAGAMENTI DOVUTI	Non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo.

RIFERIMENTI NORMATIVI	Regolamento 1° dicembre 1949 n. 1142; Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 art. 20 e 28; Decreto Min. Finanze 19 aprile 1994, n. 701.
DOCUMENTI DI PRASSI	
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	Nei territori dove vige il regime tavolare, qualora sia presente la divisione di un condominio in singoli enti con il deposito agli Uffici tavolari di un "piano di condominio", va verificata l'eventuale concordanza con il relativo piano di condominio.

2.3.3. Rettifica riferimento al piano

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	La rettifica riferimento al piano, relativa ad una o più unità immobiliari urbane intestate alla medesima ditta, è finalizzata a correggere nella banca dati censuaria le informazioni relative al livello di piano.
ECCEZIONI	Non è possibile registrare richieste di variazione non coerenti con i livelli di piano indicati sulle planimetrie e/o sugli elaborati planimetrici.
DATI OBBLIGATORI	Dati censuari dell'immobile, livelli di piano corretti. Tali informazioni possono essere verificate consultando una visura aggiornata recuperabile in area riservata del sito dell'Agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.
DOCUMENTI FACOLTATIVI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	Variazione del numero di piano degli immobili oggetto di istanza.
DATA DI EFFICACIA	La variazione richiesta viene inserita con la data di efficacia della istanza acquisita a protocollo.
PAGAMENTI DOVUTI	Non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Art. 7 regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652.
DOCUMENTI DI PRASSI	
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	

2.3.4. Rettifica toponomastica

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	La rettifica toponomastica, relativa ad una o più unità immobiliari urbane, è finalizzata a correggere nella banca dati censuaria un indirizzo e/o il relativo numero civico. La competenza in materia di toponomastica è attribuita al Comune nel cui territorio si trova l'immobile. Gli stradari ed i numeri civici di tutti i Comuni italiani sono disponibili *online* sull' Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU) realizzato dall'Istat e dall'Agenzia delle Entrate e aggiornato dai Comuni. Le richieste di rettifica devono contenere informazioni congruenti con i dati contenuti nell'ANNCSU.
ECCEZIONI	Non è possibile effettuare richieste di variazione non coerenti con le informazioni contenute nell'ANNCSU.
DATI OBBLIGATORI	Dati censuari dell'immobile. Tali informazioni possono essere verificate consultando una visura aggiornata recuperabile in area riservata del sito dell'Agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.
DOCUMENTI FACOLTATIVI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Copia del provvedimento comunale di attribuzione delle informazioni toponomastica. Documentazione fotografica della sola indicazione toponomastica.
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	Variazione dell'indirizzo, rispettivamente del toponimo e/o del numero civico dell'immobile.
DATA DI EFFICACIA	La variazione richiesta viene inserita con la data di efficacia della istanza acquisita a protocollo.
PAGAMENTI DOVUTI	Non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo.

RIFERIMENTI NORMATIVI	Art. 3 comma 1° Decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179;
DOCUMENTI DI PRASSI	
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	

2.3.5. Rettifica abbinamento planimetria

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	L'istanza per richiedere l'abbinamento di una immagine planimetrica, relativa ad una o più unità immobiliari urbane, è finalizzata a collegare negli atti del catasto l'immagine della planimetria ai corretti dati censuari. La planimetria costituisce una rappresentazione grafica, in scala, di un'unità immobiliare, dalla quale è possibile desumere le destinazioni dei locali interni. Tale documento, che costituisce un supporto alla attività di accertamento, è allegato ad una dichiarazione di nuova costruzione o di variazione di una o più unità immobiliari (Docfa).
ECCEZIONI	La variazione dell'abbinamento è possibile solamente in caso di errore commesso dall'ufficio in sede di registrazione della dichiarazione. Non è possibile chiedere l'abbinamento dell'immagine di planimetrie che non siano già state presentate con il relativo atto tecnico di aggiornamento.
DATI OBBLIGATORI	Dati censuari dell'immobile, immagine (in caso di invio telematico in formato *.tif*) della planimetria, o anno e protocollo di presentazione della stessa. I dati censuari possono essere verificati consultando una visura aggiornata recuperabile in area riservata del sito dell'Agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI ((in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.
DOCUMENTI FACOLTATIVI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Copia dell'immagine planimetrica. Copia della dichiarazione di variazione o di nuova costruzione con cui è stata presentata la planimetria. Copia dell'atto pubblico cui è allegata copia della planimetria.

ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	Abbinamento dei dati censuari (comune, sezione, foglio, numero, denominatore, subalterno) con la corretta immagine planimetrica, come presentata con le dichiarazioni in atti.
DATA DI EFFICACIA	La variazione richiesta viene inserita con la data di efficacia corrispondente con la data di approvazione dell'atto di aggiornamento, se l'errore deriva da una sua errata registrazione da parte dell'Ufficio.
PAGAMENTI DOVUTI	Non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Art. 7 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652.
DOCUMENTI DI PRASSI	
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	Nei territori dove vige il regime tavolare, qualora sia presente la divisione di un condominio in singoli enti con il deposito agli Uffici tavolari di un "piano di condominio", va verificata l'eventuale concordanza con il relativo piano di condominio.

2.3.6. Acquisizione immagine planimetria

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	L'istanza per richiedere l'acquisizione di una immagine planimetrica, relativa ad una o più unità immobiliari urbane, è finalizzata ad acquisirne l'immagine nella banca dati censuaria.
ECCEZIONI	Non è possibile chiedere l'inserimento dell'immagine di planimetrie che non siano già state presentate con il relativo atto tecnico di aggiornamento.
DATI OBBLIGATORI	Dati censuari dell'immobile, immagine (in caso di invio telematico in formato *.tif*) della planimetria, o anno e protocollo di presentazione della stessa. I dati censuari possono essere verificati consultando una visura aggiornata recuperabile in area riservata del sito dell'Agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI ((in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.
DOCUMENTI FACOLTATIVI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Copia della immagine planimetrica. Copia della dichiarazione di variazione o di nuova costruzione con cui è stata presentata la planimetria. Copia dell'atto pubblico cui è allegata copia della planimetria.
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	Inserimento delle planimetrie, come presentate con le dichiarazioni in atti, nell'archivio delle immagini planimetriche.
DATA DI EFFICACIA	La variazione richiesta viene inserita con la data di efficacia corrispondente con la data di approvazione dell'atto di aggiornamento, se l'errore deriva da una sua errata registrazione da parte dell'Ufficio.
PAGAMENTI DOVUTI	Non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Art. 7 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652.

DOCUMENTI DI PRASSI	
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	Nei territori dove vige il regime tavolare, qualora sia presente la divisione di un condominio in singoli enti con il deposito agli Uffici tavolari di un “piano di condominio”, va verificata l’eventuale concordanza con il relativo piano di condominio.

2.3.7. Rettifica superficie DPR 138/98

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	L'istanza di rettifica superficie DPR 138/98, relativa ad una o più unità immobiliari urbane intestate alla medesima ditta, è finalizzata a correggere nella banca dati censuaria le informazioni relative alla superficie catastale, calcolata sulla base della planimetria in atti associata all'unità immobiliare urbana.
ECCEZIONI	La richiesta di rettifica della superficie catastale può essere riferita solo ad unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria censite nei gruppi A, B e C. Non è possibile registrare richieste di variazione non coerenti con la superficie catastale determinabile sulla base della planimetria associate alla unità immobiliare urbana oggetto dell'istanza.
DATI OBBLIGATORI	Dati censuari dell'immobile, superficie catastale richiesta. Tali informazioni possono essere verificate da una visura catastale aggiornata reperibile in area riservata del sito internet dell'Agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.
DOCUMENTI FACOLTATIVI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Relazione tecnica che descriva le motivazioni della richiesta di rettifica della superficie catastale.
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	Variazione della superficie catastale degli immobili oggetto di istanza.
DATA DI EFFICACIA	La variazione richiesta viene inserita con la data di efficacia della istanza acquisita a protocollo.
PAGAMENTI DOVUTI	Non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo.

RIFERIMENTI NORMATIVI	Allegato C del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
DOCUMENTI DI PRASSI	
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	

2.3.8. Errato inserimento dati di classamento

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	L'istanza di correzione dei dati di classamento relativa ad una o più unità immobiliari urbane intestate al medesimo soggetto viene inserita nella banca dati censuaria esclusivamente a seguito di un errore commesso dall'ufficio in sede di inserimento del classamento (in particolare, della zona censuaria, della categoria e/o della classe).
ECCEZIONI	La correzione non può essere effettuata nel caso di classamento inserito in banca dati sulla base della dichiarazione o dell'atto di aggiornamento presentato dal soggetto titolare del diritto reale.
DATI OBBLIGATORI	Dati censuari dell'immobile, zona censuaria, categoria, classe e consistenza. I dati censuari possono essere verificati consultando una visura aggiornata recuperabile in area riservata del sito dell'Agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.
DOCUMENTI FACOLTATIVI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Atto di aggiornamento che giustifichi la richiesta di rettifica (dichiarazione di nuova costruzione o di variazione). Relazione tecnica che descriva le motivazioni della richiesta di rettifica dei dati di classamento.
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	Variazione della zona censuaria, della categoria, della classe e della consistenza.
DATA DI EFFICACIA	La variazione viene inserita con la data di validità indicata in fase di accertamento, erroneamente registrato.
PAGAMENTI DOVUTI	Non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Regolamento 1° dicembre 1949 n. 1142. Decreto Min. Finanze 19 aprile 1994, n. 701. Legge 27 luglio 2000, n. 212.

DOCUMENTI DI PRASSI	
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	

2.3.9. Rettifica errata consistenza

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	L'istanza di correzione della consistenza relativa ad una o più unità immobiliari urbane intestate al medesimo soggetto viene richiesta a seguito di un errore commesso dall'ufficio in sede di calcolo o inserimento in banca dati della consistenza.
ECCEZIONI	La correzione non può essere effettuata nel caso in cui la consistenza sia stata inserita in banca dati sulla base della dichiarazione o dell'atto di aggiornamento presentato dal soggetto titolare del diritto reale.
DATI OBBLIGATORI	Dati censuari dell'immobile e consistenza. I dati censuari possono essere verificati consultando una visura aggiornata recuperabile in area riservata del sito dell'Agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.
DOCUMENTI FACOLTATIVI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Atto di aggiornamento che giustifichi la richiesta di rettifica (dichiarazione di nuova costruzione o di variazione). Relazione tecnica che descriva le motivazioni della richiesta di rettifica della consistenza.
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	Variazione della consistenza catastale.
DATA DI EFFICACIA	La variazione viene inserita con la data di validità indicata in fase di accertamento, erroneamente registrato.
PAGAMENTI DOVUTI	Non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Regolamento 1° dicembre 1949 n. 1142 Decreto Min. Finanze 19 aprile 1994, n. 701; Legge 27 luglio 2000, n. 212.
DOCUMENTI DI PRASSI	
TAVOLARE	

(particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	

2.3.10. Richiesta ruralità

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	L'annotazione di dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità relativa ad una o più unità immobiliari urbane (U.I.U.) viene inserita nella banca dati censuaria su richiesta dell'intestatario catastale, quando sussistono i requisiti di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133[4]. La dichiarazione non ha effetto retroattivo.

[4] *Omissis…* 3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni: a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione: 1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta; 2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito; 3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali; 4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; 5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale; a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; b) (lettera abrogata); c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati; d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; d) all'allevamento e al ricovero degli animali; e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna; h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché' entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.

ECCEZIONI	
DATI OBBLIGATORI	Dati censuari dell'immobile.
DOCUMENTI NECESSARI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta su specifico modello (art.2 del DM 26 luglio 2012).
DOCUMENTI FACOLTATIVI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	Inserimento dell'annotazione "*Dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità ex art. 2, comma 6, dm 26/07/2012, con richiesta prot. n. xxxxx del gg/mm/aaaa*"
DATA DI EFFICACIA	La variazione richiesta viene inserita con la data di efficacia dell'istanza acquisita a protocollo.
PAGAMENTI DOVUTI	Non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Art. 2135 del Codice civile; Decreto-legge del 30 dicembre 1993, n. 557; Legge del 20 febbraio 2006, n. 96; Decreto Ministro Economia e Finanze 26 luglio 2012; Circolare n. 2 del 07 agosto 2012.
DOCUMENTI DI PRASSI	
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	

6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas. *omissis….*

2.3.11. Cancellazione ruralità

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	L'annotazione di cancellazione della sussistenza dei requisiti di ruralità relativa ad una o più unità immobiliari urbane viene inserita nella banca dati censuaria su richiesta dell'intestatario catastale, quando sono venuti meno i requisiti di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
ECCEZIONI	L'annotazione non può essere associata ad immobili che non abbiano già attiva l'annotazione di "*sussistenza dei requisiti di ruralità*"
DATI OBBLIGATORI	Dati censuari dell'immobile
DOCUMENTI OBBLIGATORI	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.
EVENTUALE DOCUMENTAZIONE UTILE PER LA TRATTAZIONE DELL'ISTANZA	
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	Inserimento dell'annotazione "*Cancellazione, a seguito di richiesta prot. N. xxxxxx, del gg/mm/aaaa, dell'annotazione relativa ai requisiti di ruralità apposta in data gg/mm/aaaa*"
DATA DI EFFICACIA	La variazione richiesta viene inserita con la data associata a quella della perdita dei requisiti stessi.
PAGAMENTI DOVUTI	Non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Decreto Ministro Economia e Finanze 26 luglio 2012; Circolare n. 2 del 07 agosto 2012.
DOCUMENTI DI PRASSI	
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	

3. Istanze soggettive

3.1. Registrazione domanda di voltura

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	L'istanza di registrazione è finalizzata ad aggiornare le banche dati catastali attraverso la registrazione di una domanda di volture presentata ma non acquisita ovvero acquisita erroneamente dall'ufficio. La correzione è possibile solo se quanto richiesto trova riscontro nel relativo titolo registrato (atto civile, giudiziario, amministrativo, denuncia di successione). Possono anche essere rettificati dati relativi alle intestazioni di impianto (soggetti, diritti, quote) esclusivamente a seguito di un errore commesso dall'ufficio. È possibile richiedere la riunione dei diritti minori (uso ed abitazione) se è stata presentata la dichiarazione di successione relativamente agli immobili di cui è titolare il *de cuius*.
ECCEZIONI	La correzione non può essere effettuata nel caso in cui non sia mai stata presentata la domanda di volture o la stessa, sebbene presentata, contenga degli errori che l'abbiano resa ineseguibile.
DATI OBBLIGATORI	Dati censuari dell'immobile, dati relativi all'intestazione (soggetti, diritti, quote) attuali e corretti, estremi di registrazione del titolo, protocollo e data della voltura o gli estremi di registrazione della nota di trascrizione. Tali informazioni possono essere verificate consultando una visura o un'ispezione ipotecaria aggiornata recuperabile in area riservata del sito dell'Agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.
DOCUMENTI FACOLTATIVI	Ricevuta di presentazione della voltura, titolo registrato, copia della domanda di voltura a suo tempo presentata.

(in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	Registrazione negli atti del catasto delle intestazioni corrette sulla base della voltura a suo tempo presentata.
DATA DI EFFICACIA	La variazione richiesta viene inserita con la data di validità del titolo di provenienza (atto civile, giudiziario, amministrativo o denuncia di successione).
PAGAMENTI DOVUTI	Non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Regio Decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, art. 16; D.M. 1° marzo 1949 Istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto, paragrafo 38; Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, art. 14; Decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
DOCUMENTI DI PRASSI	Circolare n.6 del 13/08/2002 dell'Agenzia del Territorio
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	Nei territori dove vige il regime tavolare, le intestazioni al catasto fondiario (catasto terreni) vengono aggiornate sulla base del decreto di intavolazione, di conseguenza non è possibile effettuare una correzione delle intestazioni contraria al contenuto del decreto. Le intestazioni relative al catasto fabbricati aggiornate sulla base del titolo conterranno l'annotazione "*Registrazione ai soli fini fiscali in attesa di decreto tavolare*". Per le richieste relative al comune di Cortina d'Ampezzo è necessario indicare la corrispondenza tra l'ente riportato nella suddivisione in porzioni materiali e il relativo subalterno nel catasto fabbricati. Se presente un diritto di usufrutto, al tavolare nelle vecchie intestazioni non veniva inserita la nuda proprietà, ma la proprietà: questo potrebbe creare delle false intestazioni "uguali" soprattutto al catasto terreni e delle rettifiche non corrette.

3.2. Rettifica intestazione - Rettifica quote (Accorpamento delle quote di possesso)

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	L'istanza di "Rettifica intestazione – Rettifica quote" è finalizzata ad aggiornare le banche dati catastali attraverso l'accorpamento delle quote di possesso di un medesimo soggetto per il quale in atti sono presenti differenti regimi patrimoniali ma identico diritto. La condizione per consentire la trattazione dell'istanza è che l'intestazione derivi da regolare voltura; è possibile accorpare quote che riportino il regime di separazione, la dizione bene personale o l'assenza dell'indicazione del regime. Risulta, infine, possibile accorpare quote con l'indicazione del regime di comunione in atti nel solo caso di soggetti cui sono stati devoluti diritti a seguito di successione.
ECCEZIONI	L'accorpamento non può essere effettuato in presenza di titolarità senza quote, con diritto non codificato, corrispondenti a oneri o in via generale con l'indicazione del regime di comunione legale.
DATI OBBLIGATORI	Dati censuari dell'immobile, dati relativi all'intestazione (soggetti, diritti, quote) attuali, quote da accorpare, riferimenti del titolo di provenienza. Tali informazioni possono essere verificate consultando una visura aggiornata recuperabile in area riservata del sito dell'Agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale.
DOCUMENTI FACOLTATIVI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Titolo di provenienza.
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	Registrazione negli atti del catasto delle intestazioni riportanti le quote accorpate.
DATA DI EFFICACIA	La variazione richiesta viene inserita con la data di efficacia della istanza acquisita a protocollo.

PAGAMENTI DOVUTI	Per la variazione è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo pari a 16,00€.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Regio Decreto del 8 dicembre 1938, n. 2153 artt. dal 41 al 44; D.M. 1° marzo 1949 Istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto, paragrafo 114; D.M. 13 dicembre 1961 Istruzione Provvisoria per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, paragrafo 6; Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642; Decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
DOCUMENTI DI PRASSI	
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	Ove è vigente il regime del Libro fondiario ogni variazione censuaria nel catasto fondiario (ovvero catasto terreni, ma non così per il catasto fabbricati dove l'intestazione è quella del titolo) deve rimanere in perfetta concordanza con le risultanze tavolari; sarà possibile effettuare la variazione richiesta solo nel caso in cui sia coerente con quanto riportato nel decreto di intavolazione. Per le richieste relative al comune di Cortina d'Ampezzo è necessario indicare la corrispondenza tra l'ente riportato nella suddivisione in porzioni materiali e il relativo subalterno nel catasto fabbricati. Se presente un diritto di usufrutto, al tavolare nelle vecchie intestazioni non veniva inserita la nuda proprietà, ma la proprietà: questo potrebbe creare delle false intestazioni "uguali" soprattutto al catasto terreni e delle rettifiche non corrette. Le rettifiche vanno valutate in concordanza tavolare con il riscontro di quanto riportato nei quadri A, B e C delle partite tavolari.

3.3. Rettifica intestazione - Inserimento del coniuge in regime di comunione

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	L'istanza di "Rettifica intestazione – Inserimento del coniuge in regime di comunione" è finalizzata, in caso di presenza nell'intestazione di un solo coniuge in regime di comunione legale, ad aggiungere tra gli intestati il coniuge non presente negli atti catastali. La condizione per consentire la trattazione dell'istanza è che uno dei coniugi sia presente in atti con l'intera quota posseduta in comunione (quota indivisa), sia presente l'indicazione del regime di comunione e l'intestazione derivi da regolare voltura.
ECCEZIONI	L'aggiornamento non può essere effettuato in presenza di titolarità senza quote, con diritto non codificato, corrispondenti a oneri o in assenza dell'indicazione del regime di comunione legale. Qualora in atti siano presenti entrambi i coniugi con quota indivisa, per assegnare a ciascuno la propria quota corretta andrà ripresentata rispettivamente una domanda di volture in caso di errore della parte, ovvero, in caso di errore dell'ufficio un'istanza di "*Registrazione domanda di voltura*" (scheda n. 3.1).
DATI OBBLIGATORI	Dati censuari dell'immobile, dati relativi all'intestazione (soggetti, diritti, quote) attuali, dati anagrafici del coniuge non comparente. Tali informazioni possono essere verificate consultando una visura aggiornata recuperabile in area riservata del sito dell'Agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.
DOCUMENTI FACOLTATIVI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Titolo di provenienza, ovvero dichiarazione sostituiva di certificazione qualora nel titolo non siano indicati i dati anagrafici del coniuge non comparente.
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	Registrazione negli atti del catasto del coniuge non comparente.
DATA DI EFFICACIA	La variazione richiesta viene inserita con la data di validità del titolo di provenienza (atto civile, giudiziario, amministrativo)

PAGAMENTI DOVUTI	Per la variazione è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo pari a 16,00 €.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Regio Decreto del 8 dicembre 1938, n.2153, artt. dal 41 al 44; D.M. 1° marzo 1949 Istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto, paragrafo 114; D.M. 13 dicembre 1961 Istruzione Provvisoria per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, paragrafo 6; Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n.642; Decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
DOCUMENTI DI PRASSI	
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	Nei territori dove vige il regime tavolare, le intestazioni al catasto fondiario vengono aggiornate sulla base del decreto di intavolazione, di conseguenza non è possibile effettuare una correzione delle intestazioni contraria al contenuto del decreto. Le intestazioni relative al catasto fabbricati aggiornate sulla base del titolo conterranno l'annotazione "*Registrazione ai soli fini fiscali in attesa di decreto tavolare*". Per le richieste relative al comune di Cortina d'Ampezzo è necessario indicare la corrispondenza tra l'ente riportato nella suddivisione in porzioni materiali e il relativo subalterno nel catasto fabbricati. Per il catasto fabbricati la titolarità è quella del titolo. Al tavolare i coniugi in comunione legale possono essere presenti "cumulativamente" con la quota 1000/1000 e non con 500/1000 ciascuno.

3.4. Rettifica intestazione - Rettifica oneri o altro titolo non codificato

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	L'istanza di "Rettifica intestazioni - Rettifica oneri o altro titolo non codificato" è finalizzata a sostituire un diritto presente in atti come non codificato ovvero qualificato come "onere" con il relativo diritto codificato secondo la tabella in uso per la trascrizione delle formalità vedi allegato 6).
ECCEZIONI	
DATI OBBLIGATORI	Dati censuari dell'immobile, dati relativi all'intestazione (soggetti, diritti, quote) attuali e corretti. Tali informazioni possono essere verificate consultando una visura aggiornata recuperabile in area riservata del sito dell'Agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale. Riferimenti del titolo dove si costituisce il diritto.
DOCUMENTI FACOLTATIVI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Titolo di provenienza.
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	Registrazione negli atti del catasto delle intestazioni corrette riportanti il diritto codificato.
DATA DI EFFICACIA	La variazione richiesta viene inserita con la data di efficacia dell'ultimo atto in banca dati.
PAGAMENTI DOVUTI	Per la variazione è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo pari a 16,00 €.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Regio Decreto del 8 dicembre 1938, n.2153, artt. dal 41 al 44; D.M. 1° marzo 1949 Istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto, paragrafo 114;

	D.M. 13 dicembre 1961 Istruzione Provvisoria per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, paragrafo 6; Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, 642; Decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
DOCUMENTI DI PRASSI	
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	Nei territori dove vige il regime tavolare, le intestazioni al catasto fondiario vengono aggiornate sulla base del decreto di intavolazione, di conseguenza non è possibile effettuare una correzione delle intestazioni contraria al contenuto del decreto. Le intestazioni relative al catasto fabbricati aggiornate sulla base del titolo conterranno l'annotazione "*Registrazione ai soli fini fiscali in attesa di decreto tavolare*". Al tavolare non è presente la voce "oneri". Per le richieste relative al comune di Cortina d'Ampezzo è necessario indicare la corrispondenza tra l'ente riportato nella suddivisione in porzioni materiali e il relativo subalterno nel catasto fabbricati.

3.5. Rettifica intestazione - Rettifica denominazioni societarie

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	L'istanza di "Rettifica intestazioni - Rettifica denominazioni societarie" è finalizzata a sostituire la denominazione, senza modifica del codice fiscale, di un soggetto intestatario di un immobile in banca dati corrispondente ad una persona giuridica. La condizione per consentire la trattazione dell'istanza è che la data di efficacia dell'atto che giustifica l'aggiornamento sia anteriore al 15/10/2012.
ECCEZIONI	L'aggiornamento non può essere effettuato nel caso in cui l'atto di riferimento sia successivo al 15/10/2012 e che il soggetto corretto sia presente in banca dati e sia una persona non fisica. Per aggiornamenti di atti successivi al 15/10/2012 dovrà essere presentata idonea domanda di voltura.
DATI OBBLIGATORI	Dati censuari dell'immobile, dati relativi all'intestazione (soggetti, diritti, quote) attuali e corretti, estremi di registrazione del titolo che giustifichi la correzione richiesta. Tali informazioni possono essere verificate consultando una visura aggiornata recuperabile in area riservata del sito dell'Agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.
DOCUMENTI FACOLTATIVI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Titolo o altra documentazione idonea a dimostrare la correzione richiesta (atto notarile, atto generico).
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	La registrazione negli atti del catasto della variazione della denominazione richiesta con l'istanza.

DATA DI EFFICACIA	La variazione richiesta viene inserita con la data di validità del titolo di provenienza (atto notarile, atto generico).
PAGAMENTI DOVUTI	Per la variazione è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo pari a 16,00 €.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Regio Decreto del 8 dicembre 1938, n.2153, artt. dal 41 al 44; D.M. 1° marzo 1949 Istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto, paragrafo 114; D.M. 13 dicembre 1961 Istruzione Provvisoria per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, paragrafo 6; Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n.642; Decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445.
DOCUMENTI DI PRASSI	
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	Nei territori dove vige il regime tavolare, le intestazioni al catasto fondiario vengono aggiornate sulla base del decreto di intavolazione, di conseguenza non è possibile effettuare una correzione delle intestazioni contraria al contenuto del decreto. Le intestazioni relative al catasto fabbricati aggiornate sulla base del titolo conterranno l'annotazione "*Registrazione ai soli fini fiscali in attesa di decreto tavolare*". Per le richieste relative al comune di Cortina d'Ampezzo è necessario indicare la corrispondenza tra l'ente riportato nella suddivisione in porzioni materiali e il relativo subalterno nel catasto fabbricati. Si rilevano situazioni di difformità tra banca dati e tavolare per mancati aggiornamenti dell'Anagrafe Tributaria rispetto a quanto depositato al tavolare.

3.6. Rettifica intestazione - Inserimento concessionari proprietà demaniali

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	L'istanza di "Rettifica intestazioni - Inserimento concessionari proprietà demaniali" è finalizzata ad inserire il soggetto concessionario precario[5] del Demanio dello Stato, con diritto d'uso, relativamente ad una o più unità immobiliari.
ECCEZIONI	
DATI OBBLIGATORI	Dati censuari dell'immobile, dati relativi all'intestazione (soggetti, diritti, quote) attuali, dati del soggetto concessionario (soggetti, diritti, quote). Tali informazioni possono essere verificate consultando una visura aggiornata recuperabile in area riservata del sito dell'Agenzia.
DOCUMENTI OBBLIGATORI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale. Riferimenti del titolo che dà luogo alla variazione di diritti reali. Copia della concessione demaniale.
DOCUMENTI FACOLTATIVI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Titolo o altra documentazione idonea a dimostrare la correzione richiesta.
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	La registrazione negli atti del catasto del concessionario precario.
DATA DI EFFICACIA	La variazione richiesta viene inserita con la data di efficacia dell'ultimo atto in banca dati.
PAGAMENTI DOVUTI	Per la variazione è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo pari a 16,00 €.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Regio Decreto del 8 dicembre 1938, n.2153, artt. dal 41 al 44;

[5] Il concessionario precario è un soggetto al quale l'Agenzia del Demanio, o gli uffici preposti in base al territorio, ha rilasciato una concessione temporanea di utilizzo di beni appartenenti allo Stato.

	D.M. 1° marzo 1949 Istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto, paragrafo 114; D.M. 13 dicembre 1961 Istruzione Provvisoria per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, paragrafo 6; Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n.642; Decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445.
DOCUMENTI DI PRASSI	
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	Nei territori dove vige il regime tavolare, le intestazioni al catasto fondiario vengono aggiornate sulla base del decreto di intavolazione, di conseguenza non è possibile effettuare una correzione delle intestazioni contraria al contenuto del decreto. Le intestazioni relative al catasto fabbricati aggiornate sulla base del titolo conterranno l'annotazione "*Registrazione ai soli fini fiscali in attesa di decreto tavolare*". Si fa presente che nel caso in cui le proprietà demaniali non siano censite nel libro fondiario, si potrà procedere come nel catasto nazionale. Per le richieste relative al comune di Cortina d'Ampezzo è necessario indicare la corrispondenza tra l'ente riportato nella suddivisione in porzioni materiali e il relativo subalterno nel catasto fabbricati. Si rilevano situazioni di difformità tra banca dati e tavolare per intestazioni non uniformi tra Tavolare (es. bene pubblico o Stato italiano) e quanto riportato nell'Anagrafe Tributaria.

3.7. Rettifica intestazione - Rettifica intestazione per immobile in categoria F/6

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	La richiesta di correzione consente di rettificare l'intestazione in presenza di una discontinuità fra l'intestazione riportata nel Tipo Mappale e quella associata all'immobile generato in categoria F/6 dall'approvazione dell'atto di aggiornamento (al CT).
ECCEZIONI	La rettifica non può essere effettuata per gli immobili che non siano censiti in categoria fittizia F/6.
DATI OBBLIGATORI	Dati censuari dell'immobile, dati relativi all'intestazione (soggetti, diritti, quote) attuali e corretti; è necessario inserire l'intera ditta intestataria del bene oggetto di richiesta. Tali informazioni possono essere verificate consultando una visura aggiornata recuperabile in area riservata del sito dell'Agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale. Riferimenti del titolo che dà luogo alla variazione di diritti reali.
DOCUMENTI FACOLTATIVI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Titolo o altra documentazione idonea a dimostrare la correzione richiesta.
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	Registrazione in banca dati della variazione richiesta.
DATA DI EFFICACIA	La variazione richiesta viene inserita con la data di efficacia del protocollo di costituzione della particella oggetto di istanza
PAGAMENTI DOVUTI	Per la rettifica richiesta è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo pari a 16,00€.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Regio Decreto del 8 dicembre 1938, n.2153, dall'art. 41 al 44; D.M. 1° marzo 1949 Istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto, paragrafo 114; D.M. 13 dicembre 1961 Istruzione Provvisoria per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, paragrafo 6; Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n.642

	Decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445.
DOCUMENTI DI PRASSI	
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	Nessuna. (Nei territori dove vige il regime tavolare, le intestazioni al catasto fondiario vengono aggiornate sulla base del decreto di intavolazione, di conseguenza non è possibile effettuare una correzione delle intestazioni contraria al contenuto del decreto. Per le richieste relative al comune di Cortina d'Ampezzo è necessario indicare la corrispondenza tra l'ente riportato nella suddivisione in porzioni materiali e il relativo subalterno nel catasto fabbricati.)

3.8. Rettifica intestazione: Rettifica intestazione immobile derivata da un Docfa

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	La richiesta di correzione consente di rettificare l'intestazione inserita negli atti del catasto con una dichiarazione di nuova costruzione, presente alla data di informatizzazione delle banche dati censuarie del catasto fabbricati (impianto meccanografico o in stadi successivi).
ECCEZIONI	La rettifica può essere effettuata solamente in merito ad immobili la cui intestazione sia stata inserita negli atti del catasto a seguito di una dichiarazione di nuova costruzione.
DATI OBBLIGATORI	Dati censuari dell'immobile, dati relativi all'intestazione (soggetti, diritti, quote) attuali e corretti; è necessario inserire l'intera ditta intestataria del bene oggetto di richiesta. Tali informazioni possono essere verificate consultando una visura aggiornata recuperabile in area riservata del sito dell'Agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale. Riferimenti del titolo che dà luogo alla variazione di diritti reali.
DOCUMENTI FACOLTATIVI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Titolo o altra documentazione idonea a dimostrare la correzione richiesta.
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	Registrazione in banca dati della variazione richiesta.
DATA DI EFFICACIA	La variazione richiesta viene inserita con la data di efficacia del protocollo di accatastamento Docfa.
PAGAMENTI DOVUTI	Per la rettifica richiesta è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo pari a 16,00€.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Regio Decreto del 8 dicembre 1938, n.2153, artt. dal 41al 44; D.M. 1° marzo 1949 Istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto, paragrafo 114;

	D.M. 13 dicembre 1961 Istruzione Provvisoria per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, paragrafo 6; Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n.642; Decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
DOCUMENTI DI PRASSI	
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	Nei territori dove vige il regime tavolare, le intestazioni al catasto fondiario vengono aggiornate sulla base del decreto di intavolazione, di conseguenza non è possibile effettuare una correzione delle intestazioni contraria al contenuto del decreto. Le intestazioni relative al catasto fabbricati aggiornate sulla base del titolo conterranno l'annotazione "*Registrazione ai soli fini fiscali in attesa di decreto tavolare*". Saranno confermate in esito alla notifica del decreto, o annotato ili rigetto in caso contrario. Per le richieste relative al comune di Cortina d'Ampezzo è necessario indicare la corrispondenza tra l'ente riportato nella suddivisione in porzioni materiali e il relativo subalterno nel catasto fabbricati

3.9. Rettifica codice fiscale

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	L'istanza di rettifica del codice fiscale consente di rettificare o inserire, ove assente, il codice fiscale di un soggetto che risulti intestatario nelle banche dati catastali di un diritto reale su uno o più beni immobili. L'aggiornamento delle banche dati è possibile solo se quanto richiesto trova riscontro nelle banche dati dell'Anagrafe tributaria.
ECCEZIONI	La variazione del codice fiscale è possibile solo se in banca dati le informazioni riguardanti diritti e quote risultano presenti. Nel caso siano assenti in atti anche altre informazioni relative all'intestazione è opportuno procedere, in caso di errore dell'ufficio, ad una richiesta di "*Registrazione domanda di voltura*" (scheda n. 3.1). Non è mai possibile effettuare inserimenti del codice fiscale negli atti del catasto nel caso in cui il cognome del soggetto sia errato, ovvero quando con l'inserimento del codice fiscale venga, indirettamente, richiesto il trasferimento del diritto ad altro soggetto (in tal caso è necessario presentare una domanda di volture).
DATI OBBLIGATORI	Dati censuari dell'immobile, dati relativi all'intestazione (soggetti, diritti, quote) attuali e corretti. Tali informazioni possono essere verificate consultando una visura aggiornata recuperabile in area riservata del sito dell'Agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale. Riferimenti anagrafici.
DOCUMENTI FACOLTATIVI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Titolo di provenienza.
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	Registrazione in banca dati della variazione richiesta relativa al codice fiscale sulla base di quanto validato in Anagrafe tributaria.
DATA DI EFFICACIA	La variazione richiesta viene inserita con la data di validazione del codice fiscale in anagrafe tributaria. Per gli uffici tavolari la data di efficacia è quella dell'istanza acquisita a protocollo con DATA E REPERTORIO DEL TITOLO DI PROPRIETÀ (GT Tavolare)

PAGAMENTI DOVUTI	Per la **rettifica** del codice fiscale è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo pari a 16,00€ ad esclusione del caso in cui il codice fiscale sia stato variato per omocodia (stesso codice fiscale attribuito a due soggetti diversi). Per l'**inserimento** del codice fiscale assente non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Regio Decreto del 8 dicembre 1938, n. 2153, dall'art. 41 al 44; D.M. 1° marzo 1949 Istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto, paragrafo 114; D.M. 13 dicembre 1961 Istruzione Provvisoria per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, paragrafo 6; Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605; Decreto del Presidente della repubblica del 26 ottobre, n.642; Decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445.
DOCUMENTI DI PRASSI	
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	Nei territori dove vige il regime tavolare, le intestazioni al catasto fondiario vengono aggiornate sulla base del decreto di intavolazione, di conseguenza non è possibile effettuare una correzione delle intestazioni contraria al contenuto del decreto. Le intestazioni relative al catasto fabbricati aggiornate sulla base del titolo conterranno l'annotazione "*Registrazione ai soli fini fiscali in attesa di decreto tavolare*". Per le richieste relative al comune di Cortina d'Ampezzo è necessario indicare la corrispondenza tra l'ente riportato nella suddivisione in porzioni materiali e il relativo subalterno nel catasto fabbricati. Il Decreto Tavolare, ad oggi, non riporta il Codice Fiscale degli intestati; si può risalire con la corrispondenza dei dati anagrafici in esso presenti o con la Domanda Tavolare, ove il CF è riportato.

3.10. Rettifica quote di possesso

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	L'istanza di rettifica delle quote di possesso è finalizzata all'inserimento delle quote di possesso, qualora assenti, in capo ai soggetti titolari di diritti codificati. Qualora la variazione interessi tutti i soggetti presenti in atti, la somma delle quote dovrà corrispondere all'intero. La condizione per consentire la trattazione dell'istanza è che l'intestazione derivi da regolare voltura.
ECCEZIONI	La variazione non può essere richiesta in presenza di diritti non codificati o corrispondenti a oneri, inoltre non è mai possibile rettificare quote già presenti in atti. Qualora in atti siano presenti soggetti senza codice fiscale, con dati incompleti e quote assenti, andrà ripresentata rispettivamente una domanda di voltura dell'atto in caso di errore della parte, ovvero, in caso di errore dell'ufficio un'istanza di "*Registrazione domanda di voltura*" (scheda n. 3.1).
DATI OBBLIGATORI	Dati censuari dell'immobile, dati relativi all'intestazione (soggetti, diritti, quote) attuali, quote corrette. Tali informazioni possono essere verificate consultando una visura aggiornata recuperabile in area riservata del sito dell'Agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale. Riferimenti del titolo che dà luogo alla variazione di diritti reali.
DOCUMENTI FACOLTATIVI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Titoli di provenienza che giustifichino l'inserimento delle quote.
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	Registrazione negli atti del catasto delle quote dichiarate sulla base del titolo di provenienza.
DATA DI EFFICACIA	La variazione richiesta viene inserita con la data di efficacia del titolo di provenienza. Per gli uffici tavolari la data di efficacia corrisponde con la data di efficacia del titolo (GT Tavolare).

PAGAMENTI DOVUTI	Per la rettifica delle quote di possesso è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo pari a 16,00 €.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Regio Decreto del 8 dicembre 1938, n.2153, artt. dal 41 al 44; D.M. 1° marzo 1949 Istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto, paragrafo 114; D.M. 13 dicembre 1961 Istruzione Provvisoria per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, paragrafo 6; Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n.642; Decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445.
DOCUMENTI DI PRASSI	
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	Nei territori dove vige il regime tavolare, le intestazioni al catasto fondiario vengono aggiornate sulla base del decreto di intavolazione, di conseguenza non è possibile effettuare una correzione delle intestazioni contraria al contenuto del decreto. Le intestazioni relative al catasto fabbricati aggiornate sulla base del titolo conterranno l'annotazione "*Registrazione ai soli fini fiscali in attesa di decreto tavolare*". Per le richieste relative al comune di Cortina d'Ampezzo è necessario indicare la corrispondenza tra l'ente riportato nella suddivisione in porzioni materiali e il relativo subalterno nel catasto fabbricati. Se presente un diritto di usufrutto, al tavolare nelle vecchie intestazioni non veniva inserita la nuda proprietà, ma la proprietà: questo potrebbe creare delle false intestazioni "uguali" soprattutto al catasto terreni e delle rettifiche non corrette. Le rettifiche vanno valutate in concordanza tavolare con il riscontro di quanto riportato nei quadri A, B e C delle partite tavolari.

3.11. Rettifica ditta allo stadio precedente

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA	
ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO	L'istanza di rettifica ditta allo stadio precedente è finalizzata a ripristinare un'intestazione modificata da un atto di aggiornamento che l'ufficio ha registrato erroneamente.
ECCEZIONI	La correzione non può essere effettuata nel caso in cui l'immobile coinvolto sia presente in una voltura successiva a quella che si richiede di ripristinare. Inoltre, la variazione non è possibile quando si richiede il rispristino di una nota derivante da Modello Unico.
DATI OBBLIGATORI	Dati censuari dell'immobile, dati relativi all'intestazione (soggetti, diritti, quote) attuali. Tali informazioni possono essere verificate consultando una visura aggiornata recuperabile in area riservata del sito dell'Agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Procura in caso di istanza presentata da delegato o rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale. Protocollo e data della voltura che si richiede di ripristinare.
DOCUMENTI FACOLTATIVI (in riferimento alla tipologia di variazione richiesta, scegliere l'atto idoneo di seguito elencato)	Copia della domanda di volture, ricevuta di presentazione della voltura, copia del titolo registrato.
ESITO IN CASO DI ACCOGLIMENTO	Registrazione negli atti del catasto delle intestazioni corrette.
DATA DI EFFICACIA	La variazione richiesta viene inserita con la data di validità del titolo registrato erroneamente (atto civile, giudiziario, amministrativo o denuncia di successione).
PAGAMENTI DOVUTI	Non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Regio Decreto 8 dicembre 1938, n.2153, art. 16;

	D.M. 1° marzo 1949 Istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto, paragrafo 38; Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 650, art. 14; Decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445.
DOCUMENTI DI PRASSI	Circolare n.6 del 13/08/2002 dell'Agenzia del Territorio.
TAVOLARE (particolarità dove è vigente il Libro fondiario)	Nei territori dove vige il regime tavolare, le intestazioni al catasto fondiario vengono aggiornate sulla base del decreto di intavolazione, di conseguenza non è possibile effettuare una correzione delle intestazioni contraria al contenuto del decreto. Le intestazioni relative al catasto fabbricati aggiornate sulla base del titolo conterranno l'annotazione "*Registrazione ai soli fini fiscali in attesa di decreto tavolare*". Per le richieste relative al comune di Cortina d'Ampezzo è necessario indicare la corrispondenza tra l'ente riportato nella suddivisione in porzioni materiali e il relativo subalterno nel catasto fabbricati.

ALLEGATI

1) CONTENUTI DEL SISTEMA INFORMATIVO CATASTALE
2) IL CATASTO FONDIARIO – SISTEMA TAVOLARE
3) I SERVIZI CATASTALI
4) ELENCO QUALITÀ DI COLTURA CT
5) CATEGORIE CATASTALI IMMOBILI URBANI
6) TABELLA DEI DIRITTI REALI INSERIBILI IN CATASTO.

1. I CONTENUTI DEL SISTEMA INFORMATIVO CATASTALE

Il sistema informativo catastale è costituito da quattro archivi, differenti per natura (alfanumerica ovvero grafica), ma correlati tra loro:

- l'archivio cartografico;
- l'archivio censuario del Catasto Terreni (alfanumerico);
- l'archivio censuario del Catasto Fabbricati (alfanumerico);
- l'archivio delle planimetrie degli immobili urbani.

Il modulo inventariale di base del Catasto Terreni è rappresentato dalla *particella catastale,* definita dalla norma come porzione di terreno continua, ubicata nello stesso Comune, posseduta da uno o più soggetti fisici o giuridici, omogenea per qualità di coltura e grado di produttività (classe).

Il modulo inventariale di base del Catasto Fabbricati è rappresentato dall'*unità immobiliare urbana*, definita dalla norma come porzione di fabbricato (ad esempio un'abitazione, un negozio, un ufficio, ecc.), intero fabbricato (ad esempio un ospedale, un albergo, ecc.) o un insieme di fabbricati (ad esempio un'industria), ovvero area urbana, suscettibile di autonomia funzionale e reddituale.

1.1. Archivio cartografico

L'archivio cartografico, attraverso le mappe catastali, definisce la forma, la superficie e la posizione sul territorio delle particelle catastali.

Specifica finalità della cartografia catastale è, quindi, la rappresentazione dei beni immobili secondo i differenti diritti sugli stessi insistenti, tematismo che, nel panorama delle cartografie ufficiali dello Stato, è presente solo nelle mappe catastali. La mappa catastale è stata formata, di regola, per Comune amministrativo e suddivisa in fogli, individuati con un numero progressivo.

Oltre che per gli scopi fiscali (i redditi agrario e dominicale per i terreni definiscono la base imponibile per le imposte dirette e indirette), le informazioni cartografiche e catastali hanno assunto, nel tempo, rilevanza anche per aspetti civilistici (individuazione delle proprietà immobiliari), per aspetti giuridici (probatorietà dell'informazione catastale), per aspetti civili legati al governo del territorio (protezione civile, determinazione delle superfici comunali, catasto incendi, indagini su reati ambientali, ecc.), per aspetti storici (ricostruzione dell'evoluzione naturale e antropica del territorio).

1.2. Archivio censuario del Catasto Terreni

Nell'archivio censuario del Catasto Terreni sono registrati dati di natura tecnico-fisica, giuridica ed economica, associati a ogni *particella catastale*. Tra questi, in particolare, si riportano:

- ***identificazione*** *catastale* (nome Comune, codice Sezione, numero di mappa, numero di particella);
- ***qualità*** *di coltura praticata* per le particelle coltivate ovvero ***destinazione*** per quelle sottratte alla produzione agricola (le informazioni sono codificate e fanno riferimento ad un quadro generale riportante le qualificazioni e le destinazioni d'uso catastali; allegato 4);
- ***classe*** *di produttività* (indicazione codificata che esprime differenti livelli di potenzialità produttiva del suolo;
- ***consistenza*** (espressa in ettari, are e centiare di superficie);
- ***redditi*** *catastali* (distinti in reddito dominicale e reddito agrario);
- ***ditta*** *catastale* (codice fiscale e dati anagrafici delle persone fisiche, ovvero denominazione delle persone giuridiche, titolari di diritti reali sulla particella, con l'indicazione della tipologia e quota di diritto reale goduto).

A ogni particella sono associati, altresì, i dati identificativi degli atti che hanno determinato un cambiamento nello stato dei soggetti intestatari (ad esempio, un atto di trasferimento di diritti reali), ovvero nello stato tecnico-fisico dell'oggetto. Attraverso l'evidenziazione di tali mutazioni, i dati censuari della particella catastale sono storicizzati per stadi successivi, in modo da permetterne una consultazione anche con riferimento ad un periodo temporale pregresso.

1.3. Archivio censuario del Catasto Fabbricati

Analogamente al Catasto Terreni, nell'archivio censuario del Catasto Fabbricati sono registrati dati di natura tecnico-fisica, giuridica ed economica, associati a ogni *unità immobiliare urbana*. Tra questi, in particolare:

- ***identificazione*** *catastale* (nome Comune, codice Sezione, numero di mappa, numero di particella, numero di subalterno);
- ***indirizzo*** (utilizzando, di norma, gli stradari ufficiali delle Amministrazioni comunali inseriti nell'Archivio Nazionale degli Stradari e dei Numeri Civici, gestito dall'Agenzia e dall'Istat);
- ***categoria*** (informazione codificata, connessa alla destinazione d'uso dell'unità immobiliare urbana, che fa riferimento a un quadro generale di qualificazione che comprende differenti categorie organizzate in 5 gruppi identificati con le lettere A - funzioni residenziali e uffici, B - funzioni pubbliche, C - funzioni commerciali e pertinenze, D - funzioni industriali e commerciali speciali ed E - funzioni di interesse collettivo. In catasto vengono censiti anche i "*beni comuni non censibili*" che sono

strumentali all'utilizzo delle unità immobiliari urbane; inoltre sono censite, per finalità inventariali e civilistiche, gli immobili del gruppo F *"fittizie",* senza attribuzione di rendita catastale, anche particolari unità immobiliari che, per loro natura o condizione edilizia, non hanno capacità di produrre un reddito proprio, come le aree urbane, le unità in corso di costruzione, ecc.(allegato 5);

- ***classe** di redditività* (espressa solo per le unità immobiliari censite in una delle categorie dei gruppi A, B e C, è una indicazione codificata, che esprime differenti livelli di potenzialità reddituale);
- ***consistenza*** (espressa in modo differente in relazione alla categoria di censimento dell'unità immobiliare urbana. Per le unità censite nelle categorie del gruppo A è espressa in numero di vani utili. Per le unità censite nelle categorie del gruppo B è espressa in m^3, mentre per quelle censite nelle categorie del gruppo C è espressa in m^2 di superficie netta. Per le unità censite nelle categorie dei gruppi D ed E, la consistenza non è oggetto di censimento. In aggiunta ai dati di consistenza originariamente previsti dalla legge istitutiva del Catasto Edilizio Urbano, con riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, per le unità censite nelle categorie afferenti ai gruppi A, B e C è determinata anche la consistenza in m^2 di superficie catastale (che è, sostanzialmente, una superfice lorda);
- ***rendita catastale*** (definita come il reddito ordinario potenzialmente ritraibile dall'unità immobiliare urbana, calcolato al netto delle spese ordinarie di conservazione e delle perdite eventuali, ed al lordo delle imposte).

L'indicazione degli intestatari, dei diritti reali goduti e delle relative quote, nonché la registrazione delle mutazioni dei diritti e dello stato delle unità immobiliari urbane, avviene in modo del tutto analogo a quanto già descritto in relazione alle particelle catastali censite nell'archivio del Catasto Terreni.

1.4. Archivio delle planimetrie degli immobili urbani

Il sistema informativo del Catasto Fabbricati include, oltre alle informazioni di carattere censuario sopra descritte, anche informazioni di tipo grafico. In particolare, ogni unità immobiliare urbana è corredata di una rappresentazione planimetrica eseguita, di norma, in scala 1:200.

Le unità per le quali non è previsto l'accertamento della rendita catastale sono rappresentate esclusivamente in uno speciale elaborato grafico (denominato *elaborato planimetrico*) che ne individua la forma e la posizione all'interno del fabbricato in cui sono inserite.

L'archivio delle planimetrie delle unità immobiliari urbane, correlato ad esso attraverso i dati di identificazione catastale delle unità immobiliari urbane all'archivio dei dati censuari, è oggi informatizzato. In particolare, mentre le planimetrie già esistenti in formato cartaceo sono state introdotte nel sistema mediante acquisizione delle rispettive immagini *raster*, a partire dalla fine degli anni '90, con l'informatizzazione delle procedure di aggiornamento, le nuove unità immobiliari (nuove costruzioni o variazioni di quelle esistenti) vengono registrate nel sistema informativo, corredate obbligatoriamente della rappresentazione planimetrica già fornita in formato elettronico da parte dei tecnici liberi professionisti.

2. IL CATASTO FONDIARIO – SISTEMA TAVOLARE

Il sistema tavolare[6] è un tipo di ordinamento catastale utilizzato nelle province di Trieste, Gorizia, Trento, Bolzano e in alcuni Comuni delle Province di Udine, Vicenza, Brescia e Belluno. Si differenzia dal catasto ordinario per la modalità di conservazione e per il diverso rilievo giuridico delle sue risultanze. Si evidenzia la presenza di una particolare nomenclatura catastale e della necessità, per i beni tavolarmente censiti, della concordanza delle risultanze tra catasto (Catasto Fondiario) e l'Ufficio Tavolare (Libro Fondiario) attraverso la coerente rappresentazione di quanto riportato nella banca dati catastale e in quella del Libro Fondiario ratificata attraverso i decreti emessi dal giudice Tavolare.

ORDINARIAMENTE LA PRESENTAZIONE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DELLE ISTANZE DI RETTIFICA IN AMBITO TAVOLARE SEGUE LE STESSE MODALITÀ DI TRATTAZIONE DELLE ISTANZE DI RETTIFICA OGGETTIVE E SOGGETTIVE PRESENTATE PER IL CATASTO NAZIONALE, dovendo porre particolare attenzione alla identificazione delle particelle e delle unità immobiliari urbane (**presenza del denominatore e presenza residuale del «.» tra i caratteri delle particelle: es. particella .1/1**), all'intestazione catastale da dover riferire alla presenza o meno di un **decreto tavolare**, nonché alla diversa gestione in atti del **diritto di superficie** (doppia particella).

2.1. Comuni in cui è in vigore il Catasto Fondiario

I Comuni in cui è in vigore il Catasto Fondiario e la competenza catastale è dell'Agenzia delle entrate sono i seguenti:

***Provincia di Belluno**: Cortina d'Ampezzo. Per i comuni di Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia è in vigore il **LIBRO DI ARCHIVIAZIONE**.*

***Provincia di Brescia**: Magasa e Valvestino.*

***Provincia di Gorizia**: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian*

[6] Elenco dei principali provvedimenti sul Sistema Tavolare:
- Legge 25.7.1871 pubblicata nel Bollettino delle leggi imperiali (B.L.I.) n. 95;
- Ordinanza 12.1.1872 del Ministero della Giustizia B.L.I. n. 5;
- Legge 23.05.1883, Bollettino Leggi Imperiali n. 82
- Legge 23.05.1883, §11 e §42, B.L.I. (Bollettino Leggi Imperiali) n.83;
- Ordinanza 11.06.1883, del Ministero di Finanza B.L.I. n. 91;
- Ordinanza 9 gennaio 1989 del Ministero di Giustizia n. 621;
- Ordinanza Imperiale 1° giugno 1914 n. 117;
- R.D. 28.3.1929 n.499 Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province in G.U. 18 aprile 1929, n. 91;
- Circolare 13.10.1932, prot. n. 9016 – Div-III della ex Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali nel rispetto del par. 11 della Legge 23.05.1883, B.L.I. n. 83
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n 78, convertito con modificazioni con la legge 30 luglio 2010, n. 122
- Decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 22/10/2014, n. 0206/Pres., pubblicato sul BUR del 5/11/2014 n. 45, "Nuovo Regolamento per la disciplina della domanda tavolare telematica e dell'informatizzazione del libro maestro tavolare", approvato dalla Giunta regionale in data 17/10/2014 con delibera 7 n. 1898
- Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia del 20 dicembre 2017, n. 0287/Pres .Regolamento per l'attuazione dell'informatizzazione del libro maestro, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, e dell'articolo 29, comma 1, lettera *g)* , della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario) nonché modifiche al decreto del Presidente della Regione 92/2013 in materia di accesso telematico alla banca dati informatica del libro fondiario. *(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2017).*
- Decreto del Direttore del Servizio libro fondiario e usi civi- ci 22 marzo 2024, n. 54

Approvazione delle specifiche tecniche per la presentazione per via telematica delle domande tavolari.

d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse.

***Provincia di Trieste**: Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste.*

***Provincia di Udine**: Aiello del Friuli, Aquilea, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Fiumicello, Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Tarvisio, Terzo di Aquileia, Villa Vicentina, Visco.*

***Provincia di Vicenza**: Pedemonte.*

2.2. Sezioni censuarie e identificativi

Nel catasto fondiario il territorio del comune amministrativo è composto ordinariamente da più sezioni censuarie con propria denominazione corrispondente alla località e individuate con un identificativo letterale della Sezione censuaria; di seguito l'elenco con il Codice nazionale del Comune Sezione (Identificativo letterale della Sezione censuaria) e relativa Denominazione.

CODICI DELLE SEZIONI CENSUARIE DEI COMUNI DEL CATASTO DEI TERRENI e CATASTO URBANO

PROVINCIA DI GORIZIA

Comune Amministrativo	Comune Censuario	Codice Nazionale	Sezione **TERRENI**	Sezione **URBANA**
Capriva Del Friuli	Capriva Del Friuli	B712	A	A
Capriva Del Friuli	Spessa	B712	B	B
Cormons	Brazzano	D014	C	A
Cormons	Cormons	D014	A	B
Cormons	Medana	D014	D	C
Doberdò Del Lago	Doberdo` Del Lago	D312	A	A
Doberdò Del Lago	Iamiano	D312	B	B
Doberdò Del Lago	Novavilla	D312	C	D
Doberdò Del Lago	Opachiasella	D312	D	E
Doberdò Del Lago	Vallone	D312	F	C
Dolegna Del Collio	Dolegna Del Collio	D321	A	A
Dolegna Del Collio	Mernico	D321	B	B
Farra D'Isonzo	Farra D'Isonzo	D504	---	A
Fogliano Redipuglia	Fogliano Di Monfalcone	D645	A	A
Fogliano Redipuglia	Redipuglia	D645	B	B
Gorizia	Contado	E098	B	A

Gorizia	Gorizia	E098	A	B
Gorizia	Lucinico	E098	C	C
Gorizia	Piedimonte Del Calvario	E098	D	D
Gorizia	Piuma	E098	E	E
Gorizia	Prati	E098	G	F
Gorizia	Salcano	E098	H	G
Gorizia	San Mauro All`Isonzo	E098	I	H
Gorizia	San Pietro Di Gorizia	E098	K	I
Gorizia	Sant`Andrea Di Gorizia	E098	J	L
Gorizia	Vertoiba Di Sopra	E098	L	M
Gorizia	Vertoiba Di Sotto	E098	M	N
Gradisca D'Isonzo	Gradisca D'Isonzo	E124	---	A
Grado	Grado	E125	---	A
Mariano Del Friuli	Corona	E952	B	A
Mariano Del Friuli	Mariano Del Friuli	E952	A	B
Medea	Medea	F081	---	A
Monfalcone	Monfalcone	F356	A	A
Monfalcone	San Polo	F356	B	B
Moraro	Moraro	F710	---	A
Mossa	Mossa	F767	---	A
Romans D'Isonzo	Fratta Di Romans	H514	B	A
Romans D'Isonzo	Romans D`Isonzo	H514	A	B
Romans D'Isonzo	Versa	H514	C	C
Ronchi Dei Legionari	Ronchi Dei Legionari	H531	A	A
Ronchi Dei Legionari	Vermegliano	H531	B	B
Sagrado D'Isonzo	Boschini	H665	B	A
Sagrado D'Isonzo	Poggio Terza Armata	H665	C	C
Sagrado D'Isonzo	Sagrado D`Isonzo	H665	A	D
Sagrado D'Isonzo	S.Martino Carso	H665	D	B
San Canzian D'Isonzo	Isola Morosini	H787	B	C
San Canzian D'Isonzo	Pieris	H787	C	B
San Canzian D'Isonzo	San Canzian D'Isonzo	H787	A	A
San Floriano Del Collio	Cero` Di Sopra	H845	B	A
San Floriano Del Collio	Cero` Di Sotto	H845	C	B
San Floriano Del Collio	San Floriano Del Collio	H845	A	C
San Floriano Del Collio	Vipulzano	H845	D	D
San Lorenzo Isontino	San Lorenzo Isontino	H964	---	A
San Pier D'Isonzo	Cassegliano All`Isonzo	I082	B	A
San Pier D'Isonzo	San Pier D`Isonzo	I479	B	A
Savogna D'Isonzo	Castel Rubbia	I479	C	B
Savogna D'Isonzo	Gabria Al Vipacco	I479	D	C
Savogna D'Isonzo	Merna	I479	E	D

Savogna D'Isonzo	Peci	I479	F	E
Savogna D'Isonzo	Ruppa Di Merna	I479	G	F
Savogna D'Isonzo	San Michele Del Carso	I479	A	G
Savogna D'Isonzo	Savogna D`Isonzo	I939	---	A
Staranzano	Staranzano	L474	---	A
Turriaco	Turriaco	M043	---	A

PROVINCIA DI TRIESTE

Comune Amministrativo	Comune Censuario	Codice Nazionale	Sezione **TERRENI**	Sezione **URBANA**
Duino Aurisina	Aurisina	D383	A	A
Duino Aurisina	Duino	D383	B	B
Duino Aurisina	Malchina	D383	C	C
Duino Aurisina	Medeazza	D383	D	D
Duino Aurisina	San Pelagio	D383	E	E
Duino Aurisina	Slivia	D383	F	F
Monrupino	Rupingrande[7]	F378	-	A
Muggia	Monti di Muggia	F795	B	C
Muggia	Muggia	F795	A	B
Muggia	Plavia Montedoro[8]	F795	C	D
Muggia	Valle San Bortolo	F795	D	E
San Dorligo della Valle	Bagnoli della Rosandra	D324	B	B
San Dorligo della Valle	Caresana	D324	C	C
San Dorligo della Valle	Draga Sant'Elia	D324	D	D
San Dorligo della Valle	Grozzana	D324	E	E
San Dorligo della Valle	Prebenico	D324	F	F
San Dorligo della Valle	San Dorligo della Valle	D324	A	A
San Dorligo della Valle	San Giuseppe della Chiusa	D324	G	G
San Dorligo della Valle	Sant'Antonio in Bosco	D324	H	H
Sgonico	Gabrovizza	I715	B	A
Sgonico	Sales	I715	C	B
Sgonico	Sgonico	I715	A	C
Trieste	Banne	L424	B	A
Trieste	Barcola	L424	C	B
Trieste	Basovizza	L424	D	C
Trieste	Chiadino	L424	E	D
Trieste	Chiarbola	L424	F	E
Trieste	Cologna	L424	G	F
Trieste	Contovello	L424	H	G
Trieste	Gretta	L424	I	H
Trieste	Gropada	L424	J	I
Trieste	Guardiella	L424	K	J

[7] Denominazione presente solo al Tavolare.

[8] Denominazione non coincidente con quella presente al Tavolare.

Trieste	Longera	L424	L	K
Trieste	Padriciano	L424	M	L
Trieste	Prosecco	L424	N	M
Trieste	Roiano	L424	O	N
Trieste	Rozzol	L424	P	O
Trieste	Santa Croce	L424	Q	P
Trieste	Santa Maria Maddalena inferiore	L424	R	Q
Trieste	Santa Maria Maddalena superiore	L424	S	R
Trieste	Scorcola	L424	T	S
Trieste	Servola	L424	U	T
Trieste	Trebiciano	L424	V	U
Trieste	Trieste	L424	A	V
Trieste	Villa Opicina[9]	L424	W	Z

PROVINCIA DI UDINE

Comune Amministrativo	Comune Censuario	Codice Nazionale	Sezione **TERRENI**	Sezione **URBANA**
Aiello Del Friuli	Aiello Del Friuli	A103	A	A
Aiello Del Friuli	Ioannis	A103	B	B
Aquileia	Aquileia	A346	A	A
Aquileia	Belvedere Di Aquileia	A346	B	B
Cervignano Del Friuli	Cervignano Del Friuli	C556	A	A
Cervignano Del Friuli	Muscoli	C556	B	B
Cervignano Del Friuli	Pradizzolo	C556	C	C
Cervignano Del Friuli	Scodovacca	C556	D	D
Cervignano Del Friuli	Strassoldo	C556	E	E
Chiopris-Viscone	Chiopris	C641	A	A
Chiopris-Viscone	Viscon Di Torre	C641	B	B
Malborghetto-Valbruna	Malborghetto	E847	A	A
Malborghetto-Valbruna	Bagni Di Lusnizza	E847	B	B
Malborghetto-Valbruna	Ugovizza	E847	C	C
Malborghetto-Valbruna	Valbruna	E847	D	D
Pontebba	Pontebba Nova	G834	A	A
Pontebba	Laglesie San Leopoldo	G834	B	B
Ruda	Ruda	H629	A	A
Ruda	Perteole	H629	B	B
Tarvisio	Tarvisio	L057	A	A
Tarvisio	Camporosso In Val Canale	L057	B	B

[9] Denominazione non coincidente con quella presente al Tavolare.

Tarvisio	Cave Del Predil	L057	C	C
Tarvisio	Coccau	L057	D	D
Tarvisio	Fusine In Val Romana	L057	E	E
Tarvisio	Plezzut	L057	F	F
Tarvisio	Rutte Di Tarvisio	L057	G	G
Terzo Di Aquileia	Terzo Di Aquileia	L144	A	A
Visco	Visco	M073	-	-
Campolongo Al Torre - Tapogliano	Campolongo Al Torre	M311	A	A
Campolongo Al Torre - Tapogliano	Cavenzano	M311	B	B
Campolongo Al Torre - Tapogliano	Tapogliano	M311	C	C
Fiumicello Villa Vicentina	Fiumicello	M400	A	-
Fiumicello Villa Vicentina	Villa Vicentina	M400	B	-
San Vito Al Torre	San Vito Al Torre	I404	A	A
San Vito Al Torre	Crauglio	I404	B	B

Nel comune di Pontebba, il Comune Censuario “Pontebba”, privo di sezioni terreni e urbana, non è stato inserito nell’elenco in quanto non è un comune tavolare, poiché è soggetto alla pubblicità immobiliare nazionale gestita dalla conservatoria dei registri immobiliari di Udine

Per il solo comune di Terzo Aquileia non utilizzare il valore A della sezione inquanto sezione unica.

2.3. Foglio catastale e denominazione delle particelle in ambito tavolare

A seguito della formazione della mappa all’impianto con fogli catastali a perimetro aperto e con la suddivisione del Comune amministrativo in Sezioni censuarie di limitata estensione, non è stato utilizzato il numero di foglio catastale nell’identificativo della particella per la corrispondenza con il libro fondiario, il numero di foglio utile a identificare la particella sulla mappa catastale è un dato solo catastale; infatti a oggi il decreto tavolare non riporta tale informazione, identificando la particella solamente con il suo numero (progressivo sull’intera sezione censuaria), e appunto il comune censuario come descritto al paragrafo precedente. Tale modalità non consente una immediata individuazione in mappa della particella identificata nella lettura degli elementi presenti nel decreto tavolare; via via che il processo di informatizzazione prenderà corpo con una maggiore interconnessione delle banche dati si prevede l’acquisizione dell’informazione “numero di foglio” anche da parte dell’Ufficio tavolare. In analogia il dato della Partita Tavolare è proprio dell’Ufficio Tavolare non trovando corrispondenza nella banca dati catastale (evidenziato unicamente nel foglio di Notifica redatto dal catasto).

Le particelle catastali sono state identificate all’impianto con un proprio numero, e in caso di frazionamento le nuove particelle venivano identificate con una frazione: mantenendo il medesimo numero a numeratore e l’aggiunta di un nuovo numero progressivo al **denominatore**; con l’informatizzazione tale modalità è stata recentemente abbandonata per

seguire il criterio nazionale con l'utilizzo di numero intero, ma è tuttora molto frequente riscontrare in banca dati particelle identificate con numeratore e denominatore con la presenza della "barra" (100/10); su limitate porzioni di territorio (es. Tarvisiano) è possibile trovare ancora delle particelle identificate con l'aggiunta di un **puntino** antecedente al numero della particella (es. .100), che consentiva di identificare le "particelle edificiali", per una immediata evidenza nella lettura nei dati indicante la presenza del fabbricato (al tavolare indentificata con l'acronimo p.c.e. *particella edificiale*); a seguito dell'informatizzazione è cessata l'attribuzione del puntino e della barra per le particelle costituite *ex-novo*, che pertanto rimarrà residuale.

2.4. Qualità censuaria particelle al catasto terreni

Le istanze che interessano la qualità dei terreni devono tenere conto che nei territori in cui vige il sistema tavolare si differenziano da quelle applicate nel restante territorio nazionale in quanto presentano una propria denominazione, corrispondente a quanto riportato nei corrispondenti quadri tariffari pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

2.5. Aggiornamento Terreni - Foglio di Notifica

A seguito della presentazione degli aggiornamenti della banca dati catastale accettati nella banca dati catastale e in mappa, l'Ufficio del catasto predispone e invia, il Foglio di Notifica all'Ufficio Tavolare (che costituisce a tutti gli effetti una Domanda Tavolare) per comunicare l'avvenuto cambiamento nella banca dati catastale e attende il riscontro da parte dell'Ufficio del Libro Fondiario.

In alcuni specifici casi l'aggiornamento tavolare deve essere effettuato a cura della parte, con apposita richiesta inserita in relazione tecnica dell'atto Pregeo di variazione (es. Particella divisa in condominio con aggiornamento comportante variazione di caratura millesimale).

Il Foglio di Notifica Tavolare interessa gli Uffici della Regione Friuli-Venezia Giulia ricompresi nei territori dove vige il Sistema Tavolare (Trieste, Gorizia e parte della provincia di Udine) e il comune di Cortina di Ampezzo per l'Ufficio provinciale di Belluno.

Gli atti di aggiornamento o particolari **istanze di rettifica terreni** devono contenere specifiche informazioni tavolari per la completa redazione del Foglio di Notifica da trasmettere al Libro Fondiario: la Partita Tavolare, il Tipo di partita tavolare (Partita tavolare n. – P.T n. oppure Partita tavolare WEB n. – PT WEB n.) e eventualmente il Corpo Tavolare (C.T.)

Il Foglio di Notifica viene predisposto anche nel caso di istanze di rettifica terreni che comportino una modifica della banca dati e necessitano la comunicazione all'Ufficio Tavolare. Con la produzione del foglio di notifica viene esposta una specifica informazione in visura catastale, che sottende l'attesa di una conferma o meno da parte del giudice tavolare dell'aggiornamento in atti: **Correlato a foglio di notifica prot. n._____ , in attesa di decreto tavolare.**

Al recepimento del Decreto Tavolare trasmesso all'Ufficio del catasto che non rigetti l'aggiornamento in atti seguirà una nuova annotazione di conferma: **Correlato a foglio di notifica prot. n._____ , confermato con decreto tavolare n._____.**

Qualora il Decreto Tavolare preveda un rigetto, andrà inserita la seguente annotazione: Correlato a foglio di notifica prot. n. _____, rigettato con decreto tavolare n. _____.

2.6. Intestazioni catastali in ambito tavolare - Decreto Tavolare

La concordanza delle intestazioni delle banche dati dei due uffici viene garantita dalla emanazione e registrazione dei decreti tavolari per voltura trasmessi dall' Ufficio del Libro Fondiario all'Ufficio del Catasto.

All'attualità con la registrazione delle volture telematiche tavolari a seguito di atti redatti da parte dei notai l'aggiornamento dell'intestazione viene acquisito in banca dati con l'annotazione: **Registrazione ai soli fini fiscali, in attesa di decreto tavolare**

Alla notifica del decreto l'Ufficio, verificata al congruità con quanto in atti del catasto, modifica l'annotazione: **Ditta confermata con decreto tavolare n. _____**

L'annotazione è automatica per tutte le variazioni da intestazione non derivanti direttamente da decreto tavolare: l'annotazione viene inserita analogamente per la registrazione di volture fabbricati da successione e per le istanze di rettifica soggettive.

Nell'evidenziare la necessità della ratifica attraverso il decreto tavolare, nel caso in cui si rilevino rettifiche da effettuare nelle intestazioni presenti nella banca dati catastale, alla presentazione dell'istanza di rettifica soggettiva va verificato che la richiesta sia congruente con quanto riportato nel decreto tavolare relativa alla variazione.

Poiché la registrazione delle volture terreni non sconta l'imposta di bollo e segue il decreto tavolare, è possibile presentare istanza con il pagamento dei tributi speciali catastali per far eseguire l'aggiornamento all'Ufficio non appena gli viene notificato il decreto tavolare dall'Ufficio del Libro fondiario.

2.7. Il diritto di superficie nel sistema tavolare

Nel sistema tavolare in caso di edificazione del fabbricato in diritto di superficie, i due diritti complementari:

- diritto di proprietà sull'area ;
- diritto di proprietà sulla costruzione realizzata sopra e sotto l'area;

comportano un'evidenza in mappa: la proprietà superficiaria viene rappresentata con la sotto graffa ovverosia la c.d. particella con osso di morto >---<., inoltre la particella superficiaria si distingue graficamente da quelle ordinarie perché il numero viene posto tra parentesi ( ) per evidenziare il fatto che si tratta di superficie virtuale.

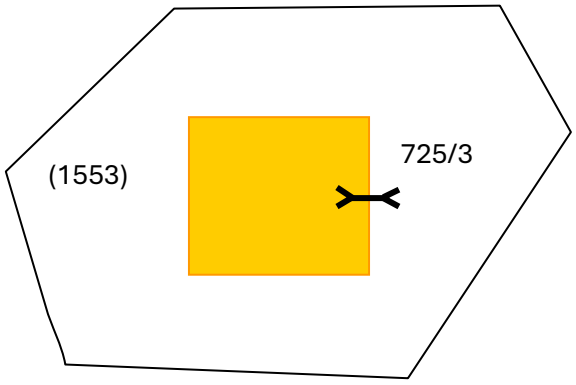

Figura 1 – Evidenza in mappa del diritto di superficie

Da un punto di vista censuario vengono costituite due particelle in piena proprietà dei rispettivi soggetti e riportate le specifiche annotazioni di immobile:

- la particella fondiaria *("proprietà 1/1)* viene individuata con la qualità IMPRODUTTIVO (XXX mq) e la specifica dicitura da inserire nel campo ANNOTAZIONI, riferita all'esempio in figura, "SULLA PARTICELLA FONDIARIA 725/3 INSISTE QUALE DIRITTO DI SUPERFICIE LA PARTICELLA SUPERFICIARIA 1553" (in alternativa "SOPRA/SOTTO INSISTE LA PARTICELLA 1553, FABBRICATO DI MQ. XX, IN DIRITTO DI SUPERFICIE").

mentre

- la particella superficiaria *("proprietà")* viene individuata con la qualità ENTE URBANO (0 mq) – ditta non presente ai terreni - e la specifica dicitura da inserire nel campo ANNOTAZIONI, riferita all'esempio in figura, "SULLA LA PARTICELLA SUPERFICIARIA 1553 INSISTE SULLA PARTICELLA FONDIARIA 725/3" (in alternativa "FABBRICATO DI MQ. XX IN DIRITTO DI SUPERFICIE SOPRA/SOTTO LA PARTICELLA 725/3").

Al catasto fabbricati la particella superficiaria porta la ditta tavolare con diritto "proprietà".

In ogni caso, la particella in diritto di superficie potrà essere costituita in catasto solamente a fronte di un diritto di superficie già intavolato e, sulla base del relativo decreto tavolare, verranno intestate le particelle fondiaria e superficiaria. Si evidenzia che, in caso di inesistenza dell'iscrizione del diritto nelle pubbliche tavole, l'annotazione del diritto di superficie segue le regole della doppia intestazione sulla particella.

Alla registrazione dell'atto di aggiornamento cartografico, segue il procedimento di invio del Foglio di Notifica e l'acquisizione del relativo decreto tavolare per aggiornamento.

2.8. Piano di condominio e catasto fabbricati

Il piano di condominio è un documento, di interesse tavolare, sottoscritto da un professionista abilitato alle attestazioni tavolari (la conseguente domanda tavolare alla quale viene allegato tale documento tecnico è invece sottoscritta dalla parte interessata) e successivamente consegnato all'Ufficio Tavolare, con la finalità di garantire quanto esposto graficamente con lo stato reale. Nei piani di condominio vengono inserite anche le sezioni degli edifici, elemento grafico non richiesto e non presente negli elaborati del Catasto Fabbricati (in particolare nell'elaborato planimetrico).

La finalità propria del piano di condominio è quella di identificare la suddivisione della proprietà, anche per piani orizzontali, oltre alla rappresentazione millesimale. Nel momento in cui un edificio viene suddiviso in diverse unità immobiliari e queste sono oggetto di atti di passaggio di proprietà, si redige e si intavola il piano di frazionamento condominiale. Tale intavolazione del piano viene eseguita a seguito anche dell'intavolazione del solo primo atto notarile interessante una qualsiasi u.i.u. Ai fini tavolari, finché la proprietà rimane inalterata in capo ad un singolo soggetto, il piano di frazionamento condominiale perde la sua utilità.

Per quanto riguarda il Piano di Condominio, lo stesso non comporta né aggiornamenti censuari, né aggiornamenti cartografici, ma da parte dell'Ufficio catastale viene effettuata una attestazione di conformità in merito alla corrispondenza univoca e definitiva tra i subalterni urbani dell'elaborato planimetrico/planimetrie delle UIU e gli Enti Tavolari/Condominiali indicati nel piano stesso. Il professionista che presenta la copia del piano di condominio presso gli Uffici dichiara che *"Si attesta, ai sensi dell'art.74 della Legge tavolare art. 74 2°comma allegata al Regio Decreto n. 499/1929, che le planimetrie sono conformi al vero"*; il piano di condominio è firmato dal tecnico professionista. Sulle copie viene apposta la dicitura di attestazione di conformità della corrispondenza della numerazione tra Enti Tavolari e Subalterni Catastali: l'Ufficio, verificata la regolare numerazione degli enti indipendenti, appone il timbro di conferma della regolarità dell'attribuzione dei subalterni numerici sulla/e copie da allegare all'atto e alla domanda tavolare, oltre che sulla copia trattenuta dall'Ufficio catastale.

3. I SERVIZI CATASTALI

Attese le diverse esigenze dell'utenza interessata ai dati catastali (cittadini, imprese, liberi professionisti, Pubbliche Amministrazioni, ecc.), l'Agenzia ha realizzato specifici servizi e attivato canali dedicati, privilegiando in particolare quello telematico, garantendo la fruizione via rete dei servizi catastali e cartografici, con facilità di accesso e colloquio con il sistema, in particolar modo quelli di consultazione, rendendo il ricorso ai servizi di sportello del tutto residuale.

3.1. Le visure catastali

La consultazione degli atti e dei documenti catastali dà luogo, di norma, al rilascio di una copia in carta libera delle risultanze della banca dati. La stessa permette di acquisire le seguenti informazioni:

- i dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati);
- i dati anagrafici delle persone, fisiche o giuridiche, intestatarie dei beni immobili;
- i dati grafici dei terreni (mappa catastale) e delle unità immobiliari urbane (planimetrie);
- le monografie dei Punti Fiduciali e dei vertici della rete catastale;
- l'elaborato planimetrico (elenco subalterni e rappresentazione grafica);
- gli atti di aggiornamento catastale.

Le informazioni catastali (ad eccezione della consultazione delle planimetrie, che è riservata solo agli aventi diritto sull'immobile o ai loro delegati) sono pubbliche e dunque l'accesso è consentito a tutti in forma gratuita dal 1° gennaio 2025. A Trento e Bolzano i servizi catastali sono gestiti dalle rispettive Province autonome.

<u>Consultazione catastale online:</u>

- in area libera
  - attraverso il servizio gratuito *"Consultazione rendite catastali"*, inserendo i dati catastali di un immobile, è possibile conoscere:
    - per i fabbricati, la consistenza e la rendita catastale
    - per i terreni, la superficie, la qualità, il reddito dominicale e quello agrario.
  - in area riservata (con autentificazione attraverso i dati dello SPID, CIE, CNS o credenziali Entratel/Fisconline fornite dall'Agenzia delle Entrate): all'interno della sezione "Servizi", "Visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie degli immobili", accedendo al servizio "Visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili", è possibile ottenere **gratuitamente**, solo per gli immobili di cui il richiedente risulti titolare di diritti reali (proprietà, usufrutto o altro):
    - la visura catastale attuale (con gli intestatari catastali) o storica (senza intestatari) per immobile;

- la visura della mappa con la rappresentazione della particella censita al Catasto Terreni;
- la planimetria dell'unità immobiliare urbana (cliccando su "immobili");
- le ispezioni ipotecarie.

- all'interno della sezione "Servizi", "Visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie degli immobili", accedendo al servizio "Visure catastali di immobili non di proprietà" è possibile ottenere **gratuitamente**, anche per chi non è titolare neanche in parte dell'immobile:
  - visure attuali per soggetto;
  - visure, attuali o storiche, di un immobile censito al Catasto Terreni o al Catasto Fabbricati, impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali;
  - la visura della mappa con la rappresentazione della particella censita al Catasto Terreni.
- all'interno della sezione "Servizi", "Visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie degli immobili", accedendo al servizio **a pagamento** "Ispezioni ipotecarie di immobili non di proprietà" è possibile effettuare l'accesso alle banche dati ipotecarie, anche se non si è titolare neanche in parte dell'immobile;
- all'interno della sezione "Servizi", "Risultanze catastali", inserendo il codice fiscale del soggetto intestatario catastale, la provincia e il comune di ubicazione dell'unità immobiliare, è possibile ottenere **gratuitamente**:
  - dati anagrafici del soggetto intestatario degl'immobili;
  - gli identificativi catastali degli immobili;
  - i dati riguardanti la titolarità e la relativa quota di diritto;
  - la rendita catastale e l'ubicazione per gli immobili censiti al Catasto fabbricati;
  - i redditi dominicale e agrario per gli immobili censiti al Catasto terreni.
- attraverso il servizio gratuito "Consultazione registro partite catastali", è consentito, a chiunque ne faccia domanda, di effettuare la consultazione dei registri o schedari di partita, in quanto atti del catasto.
- all'interno della sezione "Home", "Consultazioni ipo-catastali è possibile ottenere gratuitamente, solo per gli immobili di cui il richiedente risulti titolare di diritti reali (proprietà, usufrutto o altro):
  - "Visura per immobile attuale" per l'unità immobiliare selezionata completa degli altri intestatari;
  - "Visura per immobile storica" per l'unità immobiliare selezionata senza la specifica degli intestatari;
  - "Visura della mappa" per la particella terreni selezionata;
  - "Visura planimetrica" per l'unità immobiliare urbana selezionata;

- "Ispezione Ipotecaria", per l'unità immobiliare selezionata e il soggetto: il risultato della ricerca è costituito dall'elenco delle formalità (trascrizioni, iscrizioni ed annotamenti) nel quale il soggetto compare a favore o contro relativamente all'immobile selezionato; da questo elenco è possibile consultare le singole note. Dall'elenco sono escluse le iscrizioni e le trascrizioni delle domande giudiziali, dei pignoramenti e dei sequestri eseguite "a favore" del richiedente e le annotazioni a queste correlate.

I servizi catastali *online* consentono di effettuare una ricerca nella banca dati informatizzata estesa a tutto il territorio nazionale, a esclusione di Trento e Bolzano, dove i servizi Catastali sono gestiti direttamente dalle Province Autonome.

Visura catastale presso qualsiasi sportello degli Uffici provinciali – Territorio

È possibile richiedere le visure catastali di immobili su tutto il territorio nazionale senza alcuna esclusione, sempre limitatamente ai dati informatizzati.

3.2. Dati non informatizzati e dunque disponibili solo su supporto cartaceo

Per queste fattispecie è necessario recarsi presso lo specifico ufficio nel cui territorio di competenza si trova l'immobile, previa richiesta di appuntamento:

- attraverso il sito www.agenziaentrate.gov.it:
  - Prenota per oggi (Webticket);
  - Prenota per un'altra data;
- attraverso i seguenti numeri telefonici:
  - 800.90.96.96;
  - 0697617689.

3.3. Servizi di consultazione libera della cartografia catastale

In attuazione delle direttive europee INSPIRE (direttiva 2007/2/CE) e OPEN DATA (direttiva UE 2019/1024) sono stati attivati, per tutte le tipologie di utenti, servizi di consultazione libera della cartografia catastale che consentono di navigare molti contenuti delle mappe catastali, in formato *raster* o vettoriale, a seconda del servizio.

La consultazione libera non offre tutti i contenuti della cartografia catastale, per cui sono sempre disponibili i servizi di consultazione ordinari, anche per via telematica, compresa la visura personale.

Sono disponibili tre servizi di consultazione dinamica della cartografia, per i quali le informazioni consultabili coprono l'intero territorio nazionale (a eccezione dei territori nei quali il Catasto è gestito, per delega dello Stato, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano) e sono allineate con la banca dati cartografica catastale, aggiornata quotidianamente in modalità automatica mediante gli atti tecnici predisposti dai professionisti abilitati:

- ***Consultazione cartografia catastale WMS***: fruibile con un software GIS (*Geographic Information System*) o con specifiche applicazioni a disposizione dell'utente; il servizio rende possibile la consultazione, in formato *raster*, di alcuni contenuti della cartografia catastale, che possono essere integrati dall'utente con altri dati geografici (ad es. ortofoto, piani regolatori, analisi di pericolosità, infrastrutture), supportando gli enti pubblici e gli utenti privati che utilizzano le informazioni cartografiche del catasto in vari ambiti di attività (urbanistica, fiscalità locale, protezione civile e soccorso, gestione dell'ambiente e dei beni culturali);
- ***Geoportale cartografico catastale***: piattaforma ad accesso libero tramite Internet, che consente di ricercare e visualizzare in maniera semplice le particelle presenti sulla mappa del catasto, senza la necessità di scaricare alcun *software*. Il servizio è fruibile anche attraverso la piattaforma "mobile" dell'Agenzia.
- ***Consultazione cartografia catastale WFS (OPEN DATA):*** fruibile con un software GIS (*Geographic Information System*) o con specifiche applicazioni a disposizione dell'utente, è un servizio che consente la fruizione puntuale, in formato vettoriale, delle informazioni geometriche e relative agli identificativi delle particelle catastali (incluse le acque e le strade) e dei fogli di mappa.

Sempre in attuazione della direttiva europea OPEN DATA è stato reso disponibile, inoltre, un servizio di:

- ***Download massivo della cartografia catastale***: per lo scarico in blocco (*bulk download*) e in formato vettoriale (Gml, variante Xml) dei dati delle particelle rappresentate nella cartografia catastale e dei confini dei fogli di mappa.

  I dati (anche in questo caso disponibili per l'intero territorio nazionale a eccezione dei territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano) sono aggiornati semestralmente e sono resi disponibili mediante aggregazione, a livello nazionale o regionale, di *dataset* elementari riferiti a singoli comuni, distribuiti attraverso file compressi Zip.

4. ELENCO QUALITÀ DI COLTURA CT

Tabella 1. Qualità in ordine di Codice.

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
1	SEMINATIVO	53	ALPE	105	PERETO	279	FABB RURALE	388	LUOGO DEP
2	SEMIN IRRIG	54	ARANCETO	126	SERRA	280	FABB DIRUTO	389	MACERO
3	SEMIN ARBOR	55	CANNETO	127	FUNGHICOLTUR	281	FR DIV SUB	390	MONTACARICHI
4	SEM ARB IRR	56	CAPPERETO	150	INCOLT STER	282	ENTE URBANO	391	MURO
5	SEM IRR ARB	57	CARRUBETO	151	LAGO PUBBL	283	FU D ACCERT	392	NORIA
6	SEM PEZ FOS	58	CASTAGNETO	152	LAGUNA	284	PORZ ACC FR	393	ORATORIO
7	SEM ARB P F	59	CAST FRUTTO	153	STAGNO	285	PORZ ACC FU	394	PALMENTO
8	PRATO	60	CAST FRASS	180	CAVA	286	PORZ DI FA	395	PASSAGGIO
9	PRATO IRRIG	61	CHIUSA	181	LAGO PESCA	287	PORZ DI FR	396	PASSO
10	PRATO ARBOR	62	EUCALIPTETO	182	MINIERA	288	PORZ RUR FP	397	PIAZZA
11	PRATO IR AR	63	FICHETO	183	SALINA	290	PORZ DI FU	398	PIAZZALE
12	PRATO MARC	64	FICO INDIA	184	STAGN PESCA	300	ACQUE ESENT	399	POLLAIO
13	PRATO MAR AR	65	FICO MANDOR	185	TONNARA	301	PIAZZA PUBB	400	POMPA
14	MARCITA	66	FRASSINETO	186	TORBIERA	302	STRADE PUBB	401	PORCILE
15	RISAIA	67	GELSETO	187	VALLE PESCA	350	ACCESSO	402	PORTICO
16	RISAIA STAB	68	LIMONETO	188	ACQUE PRIV	351	ACCESSORIO	403	PORTINERIA
17	ORTO	69	MANDORLETO	200	AEROPORTO D	352	AIA	404	PORTONE
18	ORTO IRRIG	70	MANDOR FICH	201	AER FORT D	353	ANDITO	405	POZZO
19	ORTO ARBOR	71	MANDOR FICO	202	AUTOVIA SP	354	ANDRONE	406	RESEDE
20	ORTO AR IRR	72	MANDARINETO	203	AREA DEM PP	355	AREA	407	RIFUGIO ANT
21	ORTO FRUTT	73	NOCETO	204	BANCHINA	356	ASCENSORE	408	RIMESSA
22	ORTO PEZ FOS	74	NOCCIOLETO	205	CIMITERO	357	AUTORIMESSA	409	RIPOSTIGLIO
23	ORTO FIORI	75	NOCC VIGNET	206	FERROVIA SP	358	BALLATOIO	410	SCALA
24	ORTO IR FI	76	PALMETO	207	FORTIFICAZ	359	BINDOLO	411	SCOLO ACQUA
25	ORT VIV FLO	77	PESCHETO	208	GIARD PUB	360	BOTTINO	412	SECCATOIO
26	VIVAIO	78	PIOPPETO	209	GIARD DEM	361	BUCATAIO	413	SEDIME
27	VIV ORN FL	79	PISTACCH	210	GIARD COM	362	CANALE PRIV	414	SENTINA
28	GIARDINI	80	POMETO	211	GIARD PROV	363	CANTINA	415	SORGIVA
29	VIGNETO	81	QUERCETO	212	MOLO	364	CAPANNA	416	SOTTOSCALA
30	VIGNETO ARB	82	QUERC GHIAN	213	PARCO PUBB	365	CAPPELLA	417	SOTTOPASSAG
31	VIGNETO IRR	83	ROSETO	214	PARCO DEMAN	366	CARBONILE	418	SPAZIO
32	VIG UVA TAV	84	SALICETO	215	PARCO COMUN	367	CASELLO	419	STALLA
33	VIGN FRUTT	85	SALCETO	216	PARCO PROV	368	CASOTTO	420	STRADA PRIV
34	VIGN ULIVET	86	SOMMACCHETO	217	P V RIMEMBR	369	CISTERNA	421	TERRAZZO
35	VIGN MANDOR	87	SOMMAC ARB	218	PZA D ARMI	370	CONCIMAIA	422	TETTOIA
36	ULIVETO	88	SOMM MANDOR	219	PORTO	371	CONIGLIERA	423	TINAIA
37	ULIV AGRUM	89	SOMMAC ULIV	220	SOMM ARG 2	372	CORRIDOIO	424	VANO
38	ULIV FICHET	90	SUGHERETO	221	SOMM ARG 3	373	CORTE	425	VASCA
39	UL FICH MAN	91	PASCOLO	222	TRANVIA SP	374	FONTANA	450	REL ENTE UR
40	ULIV FRASS	92	PASCOLO ARB	223	SOMM ARG 1	375	FONTANILE	451	REL ACC COM
41	ULIV FRUTT	93	PASC CESPUG	250	CANALE BON	376	FORNO	452	REL F D SUB
42	ULIV SOMMAC	94	PASCOLO BC	251	CANALE IRR	377	FRANTOIO	453	REL ACQ ES
43	ULIV VIGNET	95	PASCOLO BM	252	GORA	378	GARAGE	454	RELIT STRAD

44	ULIV SUGHER	96	PASCOLO BA	270	ANTICHITA	379	GARITTA	455	TERR N FORM
45	ULIV MANDOR	97	BOSCO CEDUO	271	AREA FAB DM	380	GROTTA	602	LAG PAL STA
46	UL MAN PIST	98	BOSCO MISTO	272	AREA PROMIS	381	INGRESSO	993	PARTICELLA DIVISA IN PORZIONI
47	FRUTTETO	99	BOSCO ALTO	273	AREA RURALE	382	LATRINA		
48	FRUTT IRRIG	100	PALUD SPART	274	AREA URBANA	383	LAVANDERIA		
49	AGRUMETO	101	INCOLT PROD	275	CORTE URBAN	384	LAVATOIO	997	SOP VAR TER
50	AGRUM ARANC	102	ORTO IRR AR	276	COSTR NO AB	385	LEGNAIA	998	SOPPRESSO
51	AGRUM IRRIG	103	NOCCIOL IRR	277	FA DIV SUB	386	LOCALE DEP	999	DISPONIBILE
52	AGRUM ULIV	104	SEM CAR IRR	278	FABB PROMIS	387	LOGGIA		

Tabella 2. Qualità in ordine di Descrizione.

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
350	ACCESSO	370	CONCIMAIA	388	LUOGO DEP	79	PISTACCH	414	SENTINA
351	ACCESSORIO	371	CONIGLIERA	389	MACERO	399	POLLAIO	126	SERRA
300	ACQUE ESENT	372	CORRIDOIO	72	MANDARINETO	80	POMETO	223	SOMM ARG 1
188	ACQUE PRIV	373	CORTE	70	MANDOR FICH	400	POMPA	220	SOMM ARG 2
201	AER FORT D	275	CORTE URBAN	71	MANDOR FICO	401	PORCILE	221	SOMM ARG 3
200	AEROPORTO D	276	COSTR NO AB	69	MANDORLETO	402	PORTICO	88	SOMM MANDOR
50	AGRUM ARANC	999	DISPONIBILE	14	MARCITA	403	PORTINERIA	87	SOMMAC ARB
51	AGRUM IRRIG	282	ENTE URBANO	182	MINIERA	219	PORTO	89	SOMMAC ULIV
52	AGRUM ULIV	62	EUCALIPTETO	212	MOLO	404	PORTONE	86	SOMMACCHETO
49	AGRUMETO	277	FA DIV SUB	390	MONTACARICHI	284	PORZ ACC FR	997	SOP VAR TER
352	AIA	280	FABB DIRUTO	391	MURO	285	PORZ ACC FU	998	SOPPRESSO
53	ALPE	278	FABB PROMIS	75	NOCC VIGNET	286	PORZ DI FA	415	SORGIVA
353	ANDITO	279	FABB RURALE	103	NOCCIOL IRR	287	PORZ DI FR	417	SOTTOPASSAG
354	ANDRONE	206	FERROVIA SP	74	NOCCIOLETO	290	PORZ DI FU	416	SOTTOSCALA
270	ANTICHITA	63	FICHETO	73	NOCETO	288	PORZ RUR FP	418	SPAZIO
54	ARANCETO	64	FICO INDIA	392	NORIA	405	POZZO	184	STAGN PESCA
355	AREA	65	FICO MANDOR	393	ORATORIO	8	PRATO	153	STAGNO
203	AREA DEM PP	374	FONTANA	25	ORT VIV FLO	10	PRATO ARBOR	419	STALLA
271	AREA FAB DM	375	FONTANILE	17	ORTO	11	PRATO IR AR	420	STRADA PRIV
272	AREA PROMIS	376	FORNO	20	ORTO AR IRR	9	PRATO IRRIG	302	STRADE PUBB
273	AREA RURALE	207	FORTIFICAZ	19	ORTO ARBOR	13	PRATO MAR AR	90	SUGHERETO
274	AREA URBANA	281	FR DIV SUB	23	ORTO FIORI	12	PRATO MARC	455	TERR N FORM
356	ASCENSORE	377	FRANTOIO	21	ORTO FRUTT	218	PZA D ARMI	421	TERRAZZO
357	AUTORIMESSA	66	FRASSINETO	24	ORTO IR FI	82	QUERC GHIAN	422	TETTOIA
202	AUTOVIA SP	48	FRUTT IRRIG	102	ORTO IRR AR	81	QUERCETO	423	TINAIA
358	BALLATOIO	47	FRUTTETO	18	ORTO IRRIG	451	REL ACC COM	185	TONNARA
204	BANCHINA	283	FU D ACCERT	22	ORTO PEZ FOS	453	REL ACQ ES	186	TORBIERA
359	BINDOLO	127	FUNGHICOLTUR	217	P V RIMEMBR	450	REL ENTE UR	222	TRANVIA SP
99	BOSCO ALTO	378	GARAGE	394	PALMENTO	452	REL F D SUB	39	UL FICH MAN
97	BOSCO CEDUO	379	GARITTA	76	PALMETO	454	RELIT STRAD	46	UL MAN PIST
98	BOSCO MISTO	67	GELSETO	100	PALUD SPART	406	RESEDE	37	ULIV AGRUM
360	BOTTINO	210	GIARD COM	215	PARCO COMUN	407	RIFUGIO ANT	38	ULIV FICHET
361	BUCATAIO	209	GIARD DEM	214	PARCO DEMAN	408	RIMESSA	40	ULIV FRASS

250	CANALE BON	211	GIARD PROV	216	PARCO PROV	409	RIPOSTIGLIO	41	ULIV FRUTT
251	CANALE IRR	208	GIARD PUB	213	PARCO PUBB	15	RISAIA	45	ULIV MANDOR
362	CANALE PRIV	28	GIARDINI	993	PARTICELLA DIVISA IN PORZIONI	16	RISAIA STAB	42	ULIV SOMMAC
55	CANNETO	252	GORA			83	ROSETO	44	ULIV SUGHER
363	CANTINA	380	GROTTA			85	SALCETO	43	ULIV VIGNET
364	CAPANNA	101	INCOLT PROD	93	PASC CESPUG	84	SALICETO	36	ULIVETO
365	CAPPELLA	150	INCOLT STER	91	PASCOLO	183	SALINA	187	VALLE PESCA
56	CAPPERETO	381	INGRESSO	92	PASCOLO ARB	410	SCALA	424	VANO
366	CARBONILE	602	LAG PAL STA	96	PASCOLO BA	411	SCOLO ACQUA	425	VASCA
57	CARRUBETO	181	LAGO PESCA	94	PASCOLO BC	412	SECCATOIO	32	VIG UVA TAV
367	CASELLO	151	LAGO PUBBL	95	PASCOLO BM	413	SEDIME	33	VIGN FRUTT
368	CASOTTO	152	LAGUNA	395	PASSAGGIO	4	SEM ARB IRR	35	VIGN MANDOR
60	CAST FRASS	382	LATRINA	396	PASSO	7	SEM ARB P F	34	VIGN ULIVET
59	CAST FRUTTO	383	LAVANDERIA	105	PERETO	104	SEM CAR IRR	29	VIGNETO
58	CASTAGNETO	384	LAVATOIO	77	PESCHETO	5	SEM IRR ARB	30	VIGNETO ARB
180	CAVA	385	LEGNAIA	397	PIAZZA	6	SEM PEZ FOS	31	VIGNETO IRR
61	CHIUSA	68	LIMONETO	301	PIAZZA PUBB	3	SEMIN ARBOR	27	VIV ORN FL
205	CIMITERO	386	LOCALE DEP	398	PIAZZALE	2	SEMIN IRRIG	26	VIVAIO
369	CISTERNA	387	LOGGIA	78	PIOPPETO	1	SEMINATIVO		

Tabella 3. Integrazione della tabella 1 delle qualità in ordine di Codice utilizzabili solo nei territori dove è vigente il catasto tavolare.

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
130	ARATIVI	136	ALPI	505	IMPRODUTT	511	EDIFICABILE	517	FABBRICATO
131	SEMINATIVI	137	LAG PAL ST	506	SENTIERO	512	CORTILE	518	ACQUE FONDIARIO
132	PRATI	138	BOSCHI	507	PONTE	513	MAGAZZINO	519	STRADE FONDIARIO
133	ORTI	500	CASA E CORTE	508	CAVALCAVIA	514	FOSSO		
134	VIGNETI	501	FABB E CORTE	509	CASA STALLA	515	CASA		
135	PASCOLI	504	INCOLTO	510	CHIESA	516	EDIFICIO		

Tabella 4. Integrazione della tabella 2 delle qualità in ordine di Descrizione utilizzabili solo nei territori dove è vigente il catasto tavolare.

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
518	ACQUE FONDIARIO	509	CASA STALLA	501	FABB E CORTE	513	MAGAZZINO	506	SENTIERO
136	ALPI	508	CAVALCAVIA	517	FABBRICATO	133	ORTI	519	STRADE FONDIARIO
130	ARATIVI	510	CHIESA	514	FOSSO	135	PASCOLI	134	VIGNETI
138	BOSCHI	512	CORTILE	505	IMPRODUTT	507	PONTE		
515	CASA	511	EDIFICABILE	504	INCOLTO	132	PRATI		
500	CASA E CORTE	516	EDIFICIO	137	LAG PAL ST	131	SEMINATIVI		

5. CATEGORIE CATASTALI IMMOBILI URBANI

Categorie a destinazione ordinaria A

A/1 - Abitazioni di tipo signorile

A/2 - Abitazioni di tipo civile

A/3 - Abitazioni di tipo economico

A/4 - Abitazioni di tipo popolare

A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare

A/6 – Abitazioni di tipo rurale

A/7 - Abitazioni in villini

A/8 - Abitazioni in ville

A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici

A/10 - Uffici e studi privati

A/11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

Categorie a destinazione ordinaria B

B/1 - Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi; seminari, caserme

B/2 - Case di cura ed ospedali (quando, per le loro caratteristiche, risultano comparabili con le unità tipo)

B/3 - Prigioni e riformatori

B/4 - Uffici pubblici

B/5 - Scuole, laboratori scientifici

B/6 - Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9

B/7 - Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti

B/8 - Magazzini sotterranei per deposito di derrate

Categorie a destinazione ordinaria C

C/1 - Negozi e botteghe

C/2 - Magazzini e locali di deposito

C/3 - Laboratori per arti e mestieri

C/4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi e circoli ricreativi

C/5 - Stabilimenti balneari e di acque curative

C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse

C/7 - Tettoie chiuse od aperte

Categorie a destinazione speciale D

D/1 – Opifici

D/2 - Alberghi e pensioni

D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili

D/4 - Case di cura ed ospedali, poliambulatori (quando, per le loro caratteristiche, non sono comparabili con le unità tipo)

D/5 - Istituti di credito, cambio ed assicurazione

D/6 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi (quando, per le loro caratteristiche, non sono comparabili con le unità tipo)

D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

D/9 - Edifici galleggianti o sospesi, assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggi

D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.

Categorie a destinazione particolare E

E/1 - Stazioni per servizi di trasporto, terrestri e marittimi ed aerei

E/2 - Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio

E/3 – Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche

E/4 - Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche

E/5 - Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze

E/6 - Fari, semafori, torri per rendere di uso pubblico l'orologio comunale

E/7 - Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti

E/8 - Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia

E/9 - Edifici ed aree a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E

Categorie a destinazione fittizia F

F/1 - Area urbana

F/2 - Unità collabente

F/3 - Unità in corso di costruzione

F/4 - Unità in corso di definizione

F/5 - Lastrico solare

F/6 - Fabbricato in attesa di dichiarazione

F/7 - Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione

6. TABELLA DEI DIRITTI REALI ISCRIVIBILI IN CATASTO.

Descrizione	Codice diritto
Proprietà	1
Proprietà superficiaria	1s
Proprietà per l'area	1t
Nuda proprietà	2
Nuda proprietà superficiaria	2s
Nuda proprietà per l'area	2t
Abitazione	3
Abitazione su proprietà superficiaria	3s
Diritto del concedente	4
Enfiteusi - Diritto dell'enfiteuta	5
Superficie	6
Uso	7
Uso su proprietà superficiaria	7s
Usufrutto	8
Usufrutto con diritto di accrescimento	8a
Usufrutto su proprietà superficiaria	8s
Usufrutto su enfiteusi	8e
Usufrutto su proprietà per l'area	8t
Oneri	10